3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 settembre 2010** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2009, n. **47.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012). Modificazioni di leggi regionali. . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2009, n. **48.**

Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2010/2012. . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2009, n. **49.**

Linee-guida per l'ottimizzazione ed il rilancio delle strategie di sviluppo della Casa da gioco e del complesso aziendale Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent. Modificazioni alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent). . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2009, n. **50.**

Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia). . . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2009, n. **51.**

Abrogazione della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 (Ripartizione e distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale), e di altre disposizioni concernenti contingenti annui di prodotti energetici. . . . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2009, n. **53.**

Disposizioni in materia di Consulta regionale per le pari opportunità e di consigliere/a regionale di parità. . . . Pag. 9

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 2010, n. **1.**

Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e *referendum* abrogativo e consultivo). . . . . . Pag. 13

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2010, n. **2.**

Norme per la razionalizzazione, la trasparenza ed il contenimento dei costi degli organi gestionali delle società e degli organismi a partecipazione regionale. . . . . . Pag. 14

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2010, n. **3.**

Norme in materia di edilizia sociale. . . . . . Pag. 15

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° febbraio 2010, n. **1/R.**

Regolamento regionale recante: «Integrazioni all'art. 32 del regolamento regionale 28 luglio 2009, n. 13/R (Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (art. 4, comma 1, lettera *j)* della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2)». . . . . . Pag. 27

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2010, n. **2/R.**

Regolamento regionale recante: «Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte (art. 31, legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)». . . . . . Pag. 28

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2010, n. **3/R.**

Regolamento regionale recante: «Disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali piemontesi per l'anno 2010». . . . . . Pag. 30

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 26 ottobre 2009, n. **3.**

Regolamento dell'Albo regionale delle Cooperative sociali ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 1/2008 - Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso. . . . . . Pag. 31

REGOLAMENTO REGIONALE 2 novembre 2009, n. **4.**

Modifiche al regolamento regionale 23 luglio 2002, n. 5 «Nuovo sistema tariffario». . . . . . Pag. 34

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 26 giugno 2009, n. **3.**

Garante per l'infanzia e l'adolescenza . . . . . Pag. 35

LEGGE PROVINCIALE 7 settembre 2009, n. **4.**

Modifiche alla legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e *referendum*». . . . . . Pag. 37

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 ottobre 2009, n. **0303/Pres.**

Legge regionale n. 4/2005, articolo 12-*bis*. Correzione di errore materiale al «Regolamento di cui all'articolo 12-*bis* della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio» emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0224/Pres. del 5 agosto 2009. Revoca decreto del Presidente della Regione n. 0192/Pres. del 9 luglio 2009. . Pag. 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 novembre 2009, n. **0306/Pres.**

Regolamento per la determinazione del sostegno del figlio minore ai sensi dell'articolo 9-*bis* della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità). . . . . . Pag. 40

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2009, n. **47.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012). Modificazioni di leggi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Valle d'Aosta n. 52 del 29 dicembre 2009)*

(Omissis).

09R1017

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2009, n. **48.**

Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2010/2012.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Valle d'Aosta n. 52 del 29 dicembre 2009)*

(Omissis).

09R1018

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2009, n. **49.**

Linee-guida per l'ottimizzazione ed il rilancio delle strategie di sviluppo della Casa da gioco e del complesso aziendale Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent. Modificazioni alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Valle d'Aosta n. 52 del 29 dicembre 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità ed oggetto

1. Al fine di ottimizzare e di rilanciare le strategie di sviluppo della Casa da gioco e del complesso aziendale del Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent, la Regione promuove l'accorpamento in capo a Casino de la Vallée S.p.A., istituita con legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent), di tutte le proprietà inerenti alla gestione della Casa da gioco e del complesso aziendale del Grand Hôtel Billia, facente capo alla società Servizi turistici vadostani S.p.A. (STV S.p.A.).

Art. 2.

Interventi sul capitale sociale

1. Per l'anno 2010, è autorizzato l'aumento di capitale sociale di Casino de la Vallée S.p.A. fino ad un massimo di euro 98.000.000, riservato al socio Regione ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile, da eseguirsi con conferimenti sia in partecipazioni sia in beni immobili e mobili, materiali e immateriali.

2. La partecipazione totalitaria in STV S.p.A. in capo a FINAOSTA S.p.A., ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge regionale 3 agosto 2006, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006), è acquisita dalla Regione ed è dalla stessa conferita per le finalità e con le modalità di cui al comma 1 a Casino de la Vallée S.p.A., per essere STV S.p.A. successivamente fusa, mediante incorporazione, in Casino de la Vallée S.p.A.

3. La Regione conferisce a Casino de la Vallée S.p.A. i beni immobili e mobili, materiali e immateriali, di sua proprietà connessi alla gestione della Casa da gioco e del Grand Hôtel Billia.

4. La Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 2010, a sottoscrivere gli aumenti del capitale sociale corrispondenti ai conferimenti di cui ai commi 2 e 3, sino alla concorrenza massima di euro 98.000.000.

5. Il Presidente della Regione è autorizzato ad adottare e a sottoscrivere ogni atto necessario all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 3.

Piano di sviluppo

1. La Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale un piano di interventi per lo sviluppo della Casa da gioco e del Grand Hôtel Billia, realizzati da Casino de la Vallée S.p.A.

2. La Regione può intervenire per il finanziamento degli investimenti previsti dal piano di cui al comma 1, attraverso trasferimenti a Casino de la Vallée S.p.A, la cui entità è determinata annualmente con la legge finanziaria, tenuto conto della programmazione finanziaria approvata dal Consiglio regionale.

3. Nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, resta valido quanto previsto dal piano di sviluppo per la Casa da gioco già approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 509/XIII del 15 aprile 2009.

Art. 4.

Modificazioni alla legge regionale n. 36/2001

Dopo la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 36/2001, è aggiunta la seguente:

«*a*-bis) la gestione del complesso aziendale del Grand Hôtel Billia;».

2. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 36/2001, le parole «alla suddetta gestione» sono sostituite dalle seguenti «alle suddette gestioni».

3. L'articolo 4 e la lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 36/2001 sono abrogati.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. I fondi del bilancio regionale, già stanziati per il piano di sviluppo della Casa da gioco ai sensi dell'allegato F - capitolo 64969 - alla legge regionale 17 giugno 2009, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e a quello pluriennale per il triennio 2009/2011), e non ancora impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinati al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 3.

2. Gli oneri derivanti dall'operazione di fusione di cui all'articolo 2 restano a carico di Casino de la Vallée S.p.A.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli organi societari di STV S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica sino al perfezionamento della fusione mediante incorporazione con Casino de la Vallée S.p.A., ai sensi dell'articolo 2.

2. I fondi del bilancio regionale già stanziati e impegnati ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge regionale n. 15/2006 sono destinati all'aumento del capitale sociale di STV S.p.A.

Art. 7.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 dicembre 2009

ROLLANDIN

09R1019

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2009, n. **50.**

Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Valle d'Aosta n. 52 del 29 dicembre 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'articolo 1

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia), è sostituito dal seguente:

«1. Con la presente legge, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste disciplina le procedure finalizzate all'approvazione degli strumenti di pianificazione energetico-ambientale e promuove l'attuazione delle iniziative per il perseguimento delle relative finalità, tenuto conto dell'esigenza di diversificare le fonti energetiche e di rendere più efficiente e razionale l'utilizzo delle fonti convenzionali, riducendo nel contempo l'emissione in atmosfera di gas inquinanti e climalteranti, allo scopo di incentivare:

a) le tecnologie che consentono il risparmio dell'energia, sia negli impieghi stazionari che nella mobilità leggera;

b) le tecnologie che consentono lo sfruttamento delle fonti rinnovabili;

c) gli impianti dimostrativi e le attività di didattica specialistica;

d) le iniziative volte alla valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici e alla pianificazione dei conseguenti interventi di aumento dell'efficienza energetica.».

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 3/2006 è sostituito dal seguente:

«3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina, inoltre, la concessione di agevolazioni volte a promuovere le iniziative di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 6-*ter* e 6-*quater*.".

Art. 2.

Sostituzione dell'articolo 2

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 3/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. *(Programmazione energetico-ambientale)* — 1. La Regione, nel quadro degli obiettivi fissati dai protocolli internazionali sui cambiamenti climatici e degli indirizzi di politica ambientale, comunitaria e statale, adotta e aggiorna gli strumenti di programmazione energetico-ambientale allo scopo di favorire, prioritariamente attraverso lo sfruttamento delle risorse locali, l'adozione di misure idonee al contenimento dei consumi energetici, con conseguente riduzione delle emissioni in atmosfera, tramite l'incentivazione dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili e delle tecniche di risparmio energetico, in un'ottica di utilizzo razionale dell'energia.

2. La programmazione è attuata, in particolare, attraverso il piano energetico-ambientale redatto tenendo conto dei diversi piani regionali di settore e concernente:

a) la valutazione della consistenza strutturale del fabbisogno e delle risorse energetiche regionali articolata distintamente per tipo di vettore energetico, con riguardo alle prevedibili tendenze evolutive;

b) lo stato di attuazione degli interventi in atto;

c) lo sviluppo di efficienti sistemi energetici locali;

d) la stima delle risorse finanziarie complessive necessarie, da destinare alla realizzazione degli obiettivi di programmazione energetico-ambientale.

3. Il piano energetico-ambientale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ed è aggiornato periodicamente con riferimento all'evolversi delle condizioni che influenzano lo sviluppo sostenibile del territorio regionale. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale in merito allo stato di attuazione del medesimo piano.

4. Per la definizione dei contenuti del piano energetico-ambientale, la Giunta regionale promuove opportune consultazioni con le associazioni di categoria, ai fini di un'adeguata analisi di specifici settori di competenza, e con il Consiglio permanente degli enti locali, in tutti i casi in cui le iniziative di programmazione hanno una ricaduta diretta sugli enti medesimi.».

Art. 3.

Inserimento dell'articolo 2-bis

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale n. 3/2006, come sostituito dall'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*.*(Gestione dei dati energetici regionali)* — 1. La raccolta, l'analisi, la verifica, il trattamento e la diffusione dei dati in materia di energia riguardanti il territorio regionale, finalizzati alla realizzazione e alla successiva attuazione degli strumenti di programmazione energetico-ambientale, sono effettuati dalla struttura regionale competente in materia di pianificazione energetica, di seguito denominata struttura competente. Gli stessi dati sono messi a disposizione della struttura regionale competente in materia di ambiente, per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. La struttura competente può affidare al Centro osservazione e attività sull'energia di cui all'articolo 3 la gestione dei dati di cui al comma 1.».

Art. 4.

Ridenominazione del Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete. Modificazioni all'articolo 3

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3/2006, le parole: «Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete, di seguito denominato Centro di osservazione, le cui attività sono organizzate in accordo con la struttura competente» sono sostituite dalle seguenti: «Centro osservazione e attività sull'energia (COA energia), le cui attività sono organizzate sulla base degli indirizzi di programmazione energetico-ambientale, secondo le indicazioni e gli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione».

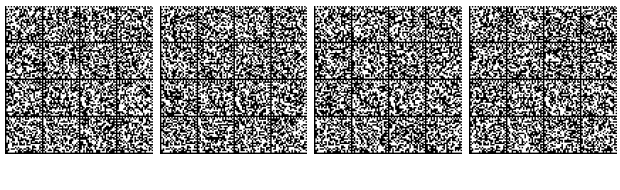

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3/2006 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con la Società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. (FINAOSTA S.p.A.) e con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), per la specifica competenza tecnica. La Giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare convenzioni con enti, istituzioni e altri soggetti che operano a livello scientifico o economico nei settori correlati a quello dell'energia.».

3. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3/2006 è sostituito dal seguente:

«3. FINAOSTA S.p.A. e ARPA possono avvalersi, per gli aspetti di particolare complessità, di enti, di istituzioni e di altri soggetti che operano a livello scientifico o economico anche nei settori correlati a quello dell'energia.».

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3/2006, come sostituito dal comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Il COA energia, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 2:

a) organizza le attività previste per l'attuazione della normativa regionale in materia di rendimento energetico nell'edilizia;

b) individua e organizza le azioni ritenute necessarie per l'attuazione del piano energetico-ambientale e di ogni altro strumento di pianificazione energetica adottato dalla Regione;

c) promuove attività di monitoraggio e studi specialistici finalizzati all'aggiornamento degli strumenti di programmazione energetico-ambientale;

d) organizza la raccolta e l'aggiornamento dei dati statistici significativi e dei dati caratteristici di funzionamento delle tecnologie presenti sul mercato, con particolare riguardo all'evoluzione delle soluzioni impiantistiche utilizzabili sul territorio regionale;

e) realizza iniziative di formazione e di informazione nei settori interessati dagli strumenti di programmazione energetico-ambientale, anche in accordo con la struttura regionale competente in materia di ambiente;

f) fornisce agli enti locali l'assistenza necessaria per l'individuazione delle specifiche opportunità di sfruttamento energetico;

g) organizza le attività finalizzate alla realizzazione degli impianti dimostrativi, pilota e sperimentali di cui all'articolo 6, comma 1;

h) realizza i laboratori didattici specialistici di cui all'articolo 6-*bis*;

i) svolge le funzioni tecnico-amministrative nell'ambito dell'istruttoria finalizzata alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 6, comma 2, e 6-*ter*;

j) svolge le funzioni tecnico-amministrative nell'ambito dell'istruttoria valutativa di cui all'articolo 13.».

Art. 5.

Sostituzione dell'articolo 4

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 3/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. *(Iniziative di formazione e di informazione)* — 1. La struttura competente, sentite le associazioni di categoria, promuove iniziative di formazione e di informazione allo scopo di sensibilizzare l'utenza e le categorie professionali in ordine alle applicazioni finalizzate al risparmio energetico, nonché iniziative volte ad incentivare la realizzazione di sistemi e di impianti ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono riguardare anche l'organizzazione di appositi presidi rivolti alla comunicazione e alla consulenza tecnica.».

Art. 6.

Modificazioni all'articolo 5

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3/2006, dopo le parole: «le iniziative realizzate» sono aggiunte le seguenti: «da enti locali e da soggetti privati nel settore dell'edilizia residenziale».

2. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3/2006 è abrogato.

3. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3/2006, le parole: «, l'entità del risparmio annuo convenzionale di energia primaria correlato, in base al tipo di sistema installato, alle spese di investimento,» sono soppresse.

4. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3/2006 è abrogato.

Art. 7.

Sostituzione dell'articolo 6

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 3/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. *(Impianti dimostrativi, pilota e sperimentali)* — 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione promuove, avvalendosi del COA energia, la realizzazione di impianti dimostrativi, pilota e sperimentali per l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e per l'impiego di tecniche di efficienza energetica e di sistemi e installazioni a basso consumo energetico specifico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede agevolazioni agli enti locali e ai soggetti privati realizzatori finalizzate al rimborso delle spese sostenute, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile documentata.

3. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere realizzati direttamente dalla Regione anche avvalendosi di soggetti privati che operano nel settore dell'energia e in quelli correlati, ai quali compete l'attuazione delle iniziative, mediante la stipula di appositi accordi approvati con deliberazione della Giunta regionale. La realizzazione dei predetti impianti, se inerenti all'energia eolica, o di presìdi organizzati sul territorio per sensibilizzare l'utenza all'impiego della trazione elettrica nella mobilità leggera è consentita subordinatamente al conseguimento di un'intesa con gli enti locali interessati.

4. Gli accordi di cui al comma 3 disciplinano l'entità e le modalità di partecipazione finanziaria dei contraenti, le modalità di gestione degli impianti e definiscono, in base alla tipologia degli interventi, la metodologia di monitoraggio delle prestazioni energetiche. In ogni caso, il monitoraggio è attuato a totale carico del soggetto incaricato della gestione degli impianti.

5. Gli accordi disciplinano, inoltre, la misura della partecipazione finanziaria della Regione la quale, in base alla tipologia degli impianti, può coprire integralmente gli oneri derivanti dalla realizzazione delle iniziative. In tale caso, gli impianti restano di proprietà della Regione.

6. Nei casi di cui al comma 3, la Regione si avvale del COA energia che provvede in ordine al riscontro degli adempimenti spettanti al soggetto attuatore e alla verifica del conseguimento dei risultati energetici attesi. Il COA energia riferisce periodicamente alla struttura competente in ordine allo stato di attuazione degli interventi oggetto della convenzione.

7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, gli impianti realizzati dagli enti locali devono essere ultimati entro cinque anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione.».

Art. 8.

Inserimento dell'articolo 6-bis

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale n. 3/2006, come sostituito dall'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis*. *(Laboratori didattici specialistici)* — 1. Per il conseguimento degli obiettivi di programmazione energetico-ambientale, la Regione promuove iniziative volte alla formazione di professionalità qualificate da impiegare nell'ambito delle attività del settore energetico, anche attraverso l'attivazione di progetti scolastici specifici riguardanti la sperimentazione di tecnologie e di sistemi energetici avanzati da effettuarsi in laboratori didattici specialistici.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono avviate a seguito di intesa tra la struttura competente e la Sovraintendenza regionale agli studi, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche di istruzione tecnica e

professionale, regionali e paritarie, il cui indirizzo didattico sia inerente al settore energetico.

3. Le istituzioni scolastiche che hanno manifestato interesse alle iniziative di cui al comma 1 stipulano apposita convenzione con la Regione relativa alla realizzazione e alle modalità di utilizzo dei laboratori didattici specialistici.

4. L'allestimento dei laboratori didattici specialistici spetta al COA energia che riferisce periodicamente alla struttura competente in ordine allo stato di attuazione delle iniziative avviate.

5. I laboratori didattici specialistici costituiscono dotazione delle istituzioni scolastiche interessate e possono formare oggetto di convenzione tra le medesime istituzioni e altri soggetti per l'utilizzo extrascolastico dei medesimi.

6. Per consentire la valutazione dei risultati attesi, le istituzioni scolastiche informano, entro il 30 giugno di ogni anno, il COA energia in ordine alle attività di sperimentazione realizzate.».

Art. 9.

Inserimento dell'articolo 6-ter

1. Dopo l'articolo 6-*bis* della legge regionale n. 3/2006, come introdotto dall'articolo 8, è inserito il seguente:

«Art. 6-*ter*. *(Diagnosi energetiche)* — 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e in relazione alle finalità indicate dalla normativa regionale vigente in materia di rendimento energetico nell'edilizia, la Regione concede agevolazioni agli enti locali e ai soggetti privati per l'effettuazione, nel settore dell'edilizia residenziale, di diagnosi energetiche e di analisi tecnico-economiche di impianti di teleriscaldamento, produzione, recupero, trasporto e distribuzione del calore derivante dalla cogenerazione.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono esaminate dal COA energia che si esprime sull'attendibilità delle valutazioni e sull'ammissibilità delle spese correlate.

3. Per le iniziative di cui al comma 1, le agevolazioni possono essere concesse nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile documentata.».

Art. 10.

Inserimento dell'articolo 6-quater

1. Dopo l'articolo 6-*ter* della legge regionale n. 3/2006, come introdotto dall'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 6-*quater*. *(Misure per la riduzione del fabbisogno energetico nel settore terziario)* — 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e per favorire l'interconnessione tra le catene energetiche, la Regione concede agevolazioni per la realizzazione di iniziative finalizzate alla riduzione del fabbisogno energetico nel settore terziario, nell'ambito della riorganizzazione della logistica distributiva delle merci nelle aree urbane.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo gli enti locali e i soggetti privati, previa presentazione di apposita domanda alla struttura competente corredata di un progetto preliminare e di una relazione tecnico-finanziaria. I soggetti privati devono documentare, inoltre, l'avvenuta sottoscrizione di un accordo con l'ente locale interessato.

3. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto capitale a fronte di interventi che consentono un aumento delle prestazioni energetiche degli edifici rispetto ai parametri stabiliti dalla normativa vigente e che prevedono lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.

4. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto capitale anche per iniziative realizzate mediante l'impiego di mezzi a trazione elettrica o funzionanti con vettori energetici alternativi, purché i relativi sistemi di approvvigionamento siano alimentati mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

5. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, le agevolazioni possono essere concesse nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile documentata.».

Art. 11.

Modificazioni all'articolo 8

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 3/2006, dopo le parole: «mutui a tasso agevolato» sono aggiunte le seguenti: «e delle iniziative di cui agli articoli 6-*ter* e 6-*quater* mediante contributi in conto capitale».

2. Il comma 2 dell'articolo 8 è abrogato.

Art. 12.

Modificazione all'articolo 9

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 3/2006 è sostituito dal seguente:

«1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi in conto capitale è di euro 2.000 e quello massimo è di euro 50.000. Qualora la spesa ammissibile superi il limite massimo, il contributo è concesso sino alla concorrenza con il predetto importo.».

Art. 13.

Modificazioni all'articolo 10

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 3/2006, le parole: «, nel corso di un triennio,» sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 3/2006, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Limitatamente agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, il limite massimo di spesa ammissibile è di euro 75.000. Qualora la spesa ammissibile superi il limite massimo, il contributo è concesso sino alla concorrenza del predetto importo.».

3. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 3/2006, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-*bis*».

4. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 3/2006, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici anni».

Art. 14.

Sostituzione dell'articolo 11

1. L'articolo 11 della legge regionale n. 3/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. *(Procedimenti istruttori)* — 1. Le domande per la concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge sono sottoposte:

a) all'istruttoria automatica, se relative ad un contributo in conto capitale;

b) all'istruttoria valutativa, se relative ad un contributo in conto interessi o ad un mutuo a tasso agevolato, ovvero, in ogni caso, alla realizzazione di una nuova costruzione, all'ampliamento volumetrico e alla demolizione e ricostruzione di un edificio esistente, ancorché prevista nell'ambito di un intervento di ristrutturazione.».

Art. 15.

Modificazione all'articolo 13

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 3/2006, le parole: «struttura competente» sono sostituite dalle seguenti: «struttura regionale competente in materia di sviluppo del settore energetico».

Art. 16.

Modificazione all'articolo 14

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 3/2006, le parole: «struttura competente» sono sostituite dalle seguenti: «struttura regionale competente in materia di sviluppo del settore energetico».

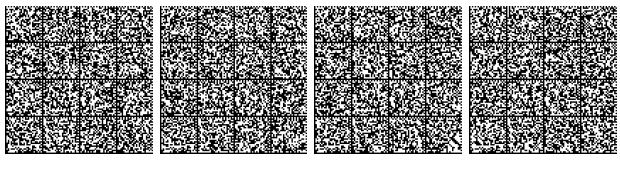

Art. 17.

Modificazione all'articolo 17

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 3/2006, le parole: «struttura competente» sono sostituite dalle seguenti: «struttura regionale competente in materia di sviluppo del settore energetico».

Art. 18.

Modificazione all'articolo 18

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 3/2006, le parole: «commi 1 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 3/2006 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per le iniziative di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, entro il termine previsto dalla concessione edilizia».

Art. 19.

Disposizioni transitorie

1. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 3/2006, come sostituito dall'articolo 7, si applica alle iniziative finanziate e non ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 3/2006, sono considerate ammissibili, secondo i parametri tecnico-economici stabiliti dall'articolo 5, comma 5, della medesima legge, come modificato dall'articolo 6, comma 3 della presente legge, le domande di agevolazione relative all'installazione di generatori funzionanti a biomassa legnosa con riferimento alle spese sostenute in data successiva al 1° giugno 2006, purché le medesime domande siano già state presentate alla data di entrata in vigore della presente legge o siano presentate non oltre sessanta giorni dalla medesima data.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la legge regionale n. 3/2006, fatta eccezione per l'articolo 6, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, non si applica alle attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere.

Art. 20.

Disposizione di coordinamento

1. Le parole: «Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete», ovunque ricorrano nella legge regionale n. 3/2006, sono sostituite dalle seguenti: «Centro osservazione e attività sull'energia (COA energia)», comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

Art. 21.

Ulteriore finanziamento dell'articolo 5 della legge regionale n. 3/2006

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 3/2006, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, e tenuto conto dell'articolo 19, è autorizzata per l'anno 2009 la maggiore spesa di euro 1.800.000.

Art. 22.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 8, 10, 19 e 21 è determinato complessivamente in euro 1.800.000 per l'anno 2009, euro 1.500.000 per l'anno 2010 e euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2011.

2. Con riferimento al bilancio della Regione per l'anno 2009 e pluriennale per il triennio 2009/2011 l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa nell'obiettivo programmatico 2.2.2.15 (Interventi nel settore delle risorse energetiche) e al finanziamento si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci:

a) per l'anno 2009:

1) nell'obiettivo programmatico 3.1 (Fondi globali) e sugli accantonamenti previsti dall'allegato n. 1:

1.1. al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), a valere sugli accantonamenti previsti al punto B.1.1 (Recupero e valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei. Interventi in materia di termovalorizzazione) per euro 300.000, al punto B.2.1 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale) per euro 300.000 e al punto B.2.2 (Disposizioni per l'attuazione di interventi e iniziative della Regione per la promozione della pratica sportiva) per euro 200.000;

1.2. al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere sugli accantonamenti previsti al punto B.1.3 (Interventi regionali volti ad incentivare le imprese industriali ed artigiane) per euro 480.000 e al punto B.1.4 (Attuazione del piano energetico-ambientale) per euro 20.000;

2) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.15 al capitolo 33793 (Spese per il funzionamento del centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete in ordine all'applicazione della normativa sul rendimento energetico nell'edilizia) per euro 500.000;

b) per l'anno 2010, nell'obiettivo programmatico 3.1, al capitolo 69020, a valere sull'accantonamento previsto al punto B.1.3 per euro 500.000 e al punto B.1.4 per euro 1.000.000 dell'allegato n. 1;

c) per l'anno 2011, nell'obiettivo programmatico 3.1, al capitolo 69020 per euro 1.000.000, a valere sull'accantonamento previsto al punto B.1.4 dell'allegato n. 1.

3. Con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa nell'unità previsionale di base 1.11.7.20 (Contributi per investimenti finalizzati all'uso razionale e alla valorizzazione delle risorse energetiche) e al finanziamento si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'unità previsionale di base 1.16.2.20 (Fondo globale di investimento) a valere, per euro 500.000 per l'anno 2010, sull'accantonamento previsto al punto A.1 (Incentivi regionali volti ad incentivare le imprese industriali e artigiane) e per annui euro 1.000.000 sull'accantonamento previsto al punto A.3 (Attuazione del piano energetico ambientale) dell'allegato 2/B al medesimo bilancio.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.

Efficacia della legge

1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 10 e 11, comma 2, hanno efficacia a partire dal 1° gennaio 2010.

Art. 24.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 dicembre 2009

ROLLANDIN

09R1020

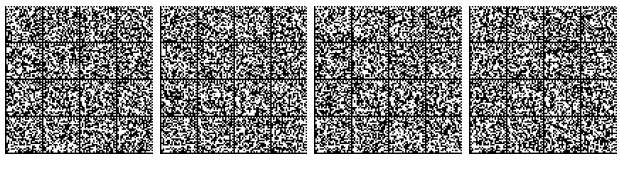

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2009, n. **51.**

Abrogazione della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 (Ripartizione e distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale), e di altre disposizioni concernenti contingenti annui di prodotti energetici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Valle d'Aosta n. 52 del 29 dicembre 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazione della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 e di altre disposizioni

1. La legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 (Ripartizione e distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale), è abrogata.

2. Sono, inoltre, abrogati:

a) la legge regionale 2 agosto 1999, n. 21;

b) la legge regionale 21 dicembre 2000, n. 37;

c) l'art. 25 della legge regionale 16 luglio 2002, n. 14;

d) l'art. 65 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9.

Art. 2.

Abrogazione di disposizioni del regolamento regionale 29 gennaio 1973

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del regolamento regionale 29 gennaio 1973 (Regolamento recante norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623 e successive modificazioni concernente la immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e di merci in esenzione fiscale):

a) l'art. 3;

b) i titoli II, III, V e VIII;

c) il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma dell'art. 21;

d) l'art. 23;

e) il quinto e sesto comma dell'art. 31.

2. Sono, inoltre, abrogati:

a) il regolamento regionale 22 aprile 1985, n. 2;

b) il regolamento regionale 15 febbraio 1988, n. 3;

c) il regolamento regionale 28 luglio 1987, n. 2;

d) il regolamento regionale 17 maggio 1993, n. 1;

e) il regolamento regionale 23 marzo 1992, n. 3;

f) il regolamento regionale 14 marzo 1995, n. 1;

g) il regolamento regionale 18 dicembre 1995, n. 9.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. La minore entrata sul capitolo 00400 (Diritto regionale sull'esenzione fiscale di alcuni generi contingentati) della parte entrata del bilancio regionale, derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, è determinata in euro 1.900.000 per l'anno 2010 e 2.000.000 per l'anno 2011.

2. Al finanziamento della minore entrata di cui al comma 1 si provvede:

a) per l'anno 2010 mediante la riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.1.4.02 (Partecipazioni azionarie e conferimenti), al capitolo 35625 (Trasferimento ai fondi di rotazione Finaosta);

b) per l'anno 2011 mediante l'iscrizione di una maggiore entrata di euro 2.000.000 sul capitolo 01405 (Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione di cui all'art. 4 ultimo comma della Legge 26 novembre 1981, n. 690) del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano a trovare applicazione per i procedimenti finalizzati alla chiusura e alla notifica ai soggetti interessati delle situazioni contabili relative all'esercizio 2009. E' fatta salva la possibilità di compensare, non oltre il 28 febbraio 2010, le anticipazioni di prodotti contingentati effettuate nel corso dell'anno 2009.

3. Per gli illeciti verificatisi alla data del 31 dicembre 2009 e fino alla conclusione dei procedimenti finalizzati all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e al recupero dei crediti derivanti dall'indebita fruizione dell'esenzione fiscale da parte dei beneficiari delle assegnazioni di benzina e di gasolio per autotrazione continuano a trovare applicazione gli articoli 20, 21 e 22 della l.r. 7/1998.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 dicembre 2009

ROLLANDIN

09R1021

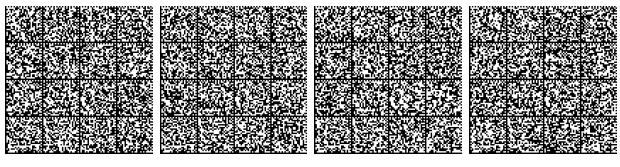

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2009, n. **53.**

Disposizioni in materia di Consulta regionale per le pari opportunità e di consigliere/a regionale di parità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 2 febbraio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità ed oggetto

1. La Regione, in armonia con i principi di pari opportunità, attua politiche volte al rispetto delle identità e alla valorizzazione delle differenze di genere, all'equità nella distribuzione dei poteri e delle responsabilità tra i generi, al superamento di ogni discriminazione diretta o indiretta ancora esistente nei confronti delle donne e all'incremento della loro partecipazione in ogni ambito.

2. La presente legge riordina la Consulta regionale per la condizione femminile, istituita ai sensi della legge regionale 23 giugno 1983, n. 65 (Istituzione della Consulta regionale per la condizione femminile), che assume la nuova denominazione di Consulta regionale per le pari opportunità, e detta disposizioni in materia di consigliere/a regionale di parità.

Art. 2.

Comunicazione istituzionale e statistiche di genere

1. La Regione, nell'ambito dell'attività di comunicazione istituzionale volta alla corretta informazione del cittadino sulle attività svolte o in corso di svolgimento, opera per:

a) introdurre la prospettiva di genere e favorire l'attenzione sui temi della parità tra donne e uomini;

b) valorizzare il ruolo della donna in ambito sociale, professionale e politico;

c) promuovere una rappresentazione femminile e maschile coerente con l'evoluzione dei rispettivi ruoli nel mercato del lavoro, nelle istituzioni e nella società, contrastando in modo attivo gli stereotipi di genere.

2. Le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell'ambito di attività finanziate dalla Regione devono adeguare la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici in termini di genere.

Art. 3.

Disciplina del personale

1. Gli enti del comparto unico regionale e l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta perseguono politiche di pari opportunità tra uomini e donne nell'organizzazione del personale e nello sviluppo della carriera e adottano piani di azioni positive per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono un pieno inserimento delle donne nell'attività lavorativa ed una loro concreta partecipazione ad occasioni di avanzamento professionale.

Art. 4.

Piani triennali di azioni positive

1. I piani triennali di azioni positive predisposti dai comitati per le pari opportunità, ove costituiti, sono approvati con provvedimento dell'organo competente dell'ente, sentiti il/la consigliere/a regionale di parità, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e/o regionale, nell'ambito del comparto e dell'area di interesse. In particolare, i piani sono diretti a:

a) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali sono insufficientemente rappresentate e favorire il riequilibrio della presenza femminile, in particolare nelle attività e nei livelli di più elevata responsabilità;

b) valorizzare, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, l'utilizzo di istituti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia;

c) promuovere azioni di informazione e formazione finalizzate alla diffusione di una cultura favorevole alla nascita di nuovi comportamenti organizzativi che valorizzino le differenze di cui donne e uomini sono portatori;

d) facilitare il reinserimento delle lavoratrici madri a seguito del godimento dei congedi per maternità;

e) superare gli stereotipi di genere e adottare modalità organizzative che rispettino le donne e gli uomini.

Capo II

CONSULTA REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Art. 5.

Consulta regionale per le pari opportunità

1. Al fine di promuovere iniziative tese a rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono il rispetto delle identità e la valorizzazione delle differenze di genere e di favorire la rimozione di ogni forma di discriminazione e disuguaglianza, il presente capo detta disposizioni concernenti la Consulta regionale per le pari opportunità, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta esercita le sue funzioni operando anche al fine di creare uno stretto raccordo tra la realtà femminile della Regione e le donne elette nelle istituzioni.

Art. 6.

Funzioni

1. La Consulta:

a) esprime pareri sui progetti di legge regionali di cui all'articolo 9, comma 1, e formula suggerimenti per l'adeguamento della legislazione regionale ai principi costituzionali di parità ed uguaglianza di genere;

b) segnala al Consiglio regionale l'opportunità di proporre al Parlamento provvedimenti ed iniziative in relazione al mondo femminile;

c) cura la raccolta, l'analisi e l'elaborazione di dati allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità nei vari settori della vita politica, economica e sociale, segnalando le opportune iniziative e curando l'elaborazione di studi ed indagini conoscitive sulla condizione della donna in Valle d'Aosta;

d) promuove, anche in collaborazione con le strutture regionali competenti, occasioni permanenti di formazione e di aggiornamento sull'amministrazione della cosa pubblica, per favorire la preparazione e la presenza femminile nell'amministrazione e nella vita politica;

e) formula proposte e suggerimenti al Consiglio e alla Giunta regionali in ordine all'istituzione di servizi e all'avvio di iniziative che permettano alla donna di svolgere compiutamente il suo ruolo nella società e nella famiglia;

f) sensibilizza partiti, movimenti e gruppi politici, affinché adottino tutte le misure che favoriscano una rappresentanza equilibrata nei loro organismi decisionali;

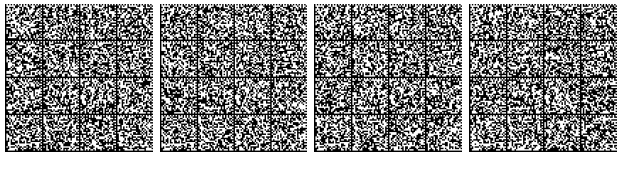

g) favorisce lo scambio di informazioni fra le donne elette negli organismi istituzionali a livello comunale, regionale, nazionale ed europeo, anche attraverso l'attivazione di reti di collegamento, e l'elaborazione e attuazione delle analisi di genere nelle scelte politiche e amministrative;

h) cura la raccolta, la diffusione di materiale bibliografico e documentario, la pubblicazione di periodici e volumi, e promuove le tematiche relative alla condizione femminile ed eventi culturali destinati alle donne;

i) promuove dibattiti pubblici, convegni e incontri anche con gli organismi di pari opportunità di altre Regioni;

j) svolge attività di informazione e consulenza per le donne, in particolare promuovendo iniziative volte a migliorare il funzionamento e l'utilizzazione dei servizi sociali, e interviene presso gli organi competenti per segnalare situazioni di disuguaglianza, di discriminazione e di violenza.

Art. 7.

Composizione e durata

1. La Consulta è nominata con decreto del Presidente del Consiglio regionale, entro cinque mesi dalla data di insediamento del Consiglio stesso, ed è composta:

a) da quattro componenti, designate congiuntamente:

1) dalle associazioni e dai gruppi femminili che abbiano un'effettiva rappresentatività a livello regionale, abbiano come finalità istituzionali quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, siano democraticamente strutturate e svolgano a livello regionale attività non circoscritte ad interessi di categoria professionale;

2) dalle commissioni femminili delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

3) dalle commissioni o movimenti femminili delle organizzazioni dei lavoratori autonomi e delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale;

4) dalle commissioni o movimenti femminili, a livello regionale, dei partiti, movimenti o gruppi politici;

5) dalle commissioni o movimenti femminili delle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative a livello regionale;

b) dal/dalla consigliere/a regionale di parità di cui all'articolo 14;

c) da tre consigliere regionali elette dal Consiglio regionale con voto limitato a due nomi. Almeno una consigliera deve essere espressione della minoranza consiliare. La perdita della condizione di consigliera regionale comporta la decadenza dalla Consulta;

d) da dieci componenti elette dal Consiglio regionale fra le componenti degli organismi di cui alla lettera *a)* con voto limitato a sette nomi. Almeno tre componenti devono essere espressione della minoranza consiliare;

e) da cinque componenti designate dal Consiglio permanente degli enti locali e scelte fra le donne elette negli enti locali della Regione, rispettando la proporzione fra le elette nelle assemblee e negli organi esecutivi degli enti stessi. La perdita della condizione di eletta negli enti locali comporta la decadenza dalla Consulta.

2. L'attività della Consulta è coordinata da una Presidente eletta tra le proprie componenti e da un Comitato esecutivo secondo le modalità indicate nel regolamento interno della Consulta di cui all'articolo 8, comma 2.

3. La Consulta rimane in carica per tutta la durata della legislatura e, comunque, sino alla data di insediamento della successiva Consulta.

Art. 8.

O r g a n i

1. Sono organi della Consulta:

a) l'Assemblea;

b) la Presidente;

c) il Comitato esecutivo.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approva il regolamento interno della Consulta che disciplina le funzioni degli organi e le modalità di organizzazione e funzionamento della Consulta stessa, proposto dall'assemblea della Consulta entro due mesi dal proprio insediamento.

3. Il regolamento interno della Consulta può prevedere l'istituzione di una vicepresidente.

Art. 9.

Rapporti con il Consiglio regionale

1. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette alla Consulta copia di tutti i progetti di legge regionale, che investono esplicitamente e significativamente le politiche di genere all'atto della loro presentazione al Consiglio regionale. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione dei progetti di legge, si prescinde dal parere della Consulta. La Consulta, su propria richiesta, è audita dalle commissioni consiliari permanenti sugli atti all'esame delle stesse concernenti le politiche di parità e di pari opportunità.

2. Alle riunioni della Consulta hanno facoltà di intervenire, senza diritto di voto, anche a mezzo di propri delegati, il Presidente della Regione e del Consiglio regionale, gli assessori regionali e i Presidenti delle commissioni consiliari permanenti.

3. La Consulta può chiedere che intervengano alle proprie riunioni il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio regionale, gli assessori regionali competenti nelle materie che formano oggetto di discussione, i consiglieri regionali e i dirigenti regionali, previa autorizzazione dell'amministratore competente.

Art. 10.

Rapporti di collaborazione

1. La Consulta attiva rapporti di collaborazione:

a) con il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e di pari opportunità delle lavoratrici e con la Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115 (Regolamento per il riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248);

b) con Consulte, istituzioni e altri organismi regionali, interregionali, nazionali, europei ed internazionali svolgenti analoghe funzioni;

c) con le istituzioni e le associazioni culturali, di promozione sociale, di volontariato e professionali presenti nel territorio regionale;

d) con le Università, gli istituti di ricerca e gli osservatori in materia economica e sociale.

Art. 11.

Rapporto, relazione annuali e programma di attività della Consulta

1. La Consulta, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale un rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche di parità e di pari opportunità in Valle d'Aosta ed una relazione sull'attività svolta.

2. La Consulta, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio regionale un programma di attività, da attuare nell'anno successivo, con la previsione della relativa spesa.

3. Il programma è esaminato ed approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro il 31 dicembre.

4. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette il rapporto e la relazione annuali ed il programma di attività alla commissione consiliare competente.

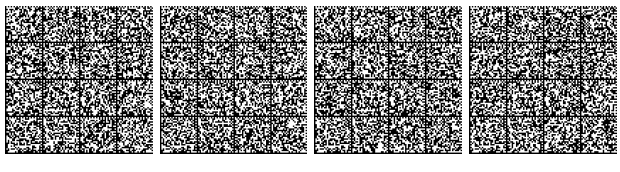

Art. 12.

Sede, dotazione organica e locali

1. La Consulta regionale ha sede presso la Presidenza del Consiglio regionale ed è dotata del personale e dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina, nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, la dotazione organica per il funzionamento della Consulta, sentita la Presidente della stessa.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assegna alla Consulta locali idonei allo svolgimento della sua attività.

Art. 13.

Gestione amministrativa e contabile

1. Nell'ambito del programma annuale di attività e della relativa previsione di spesa, la Consulta gode di autonomia funzionale.

2. Per la gestione amministrativa del personale la Consulta si avvale della struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale.

3. Per la gestione amministrativa e contabile funzionale alla realizzazione del programma annuale di attività la Consulta si avvale delle competenti strutture del Consiglio regionale.

4. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti in un apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale tutte le spese per il funzionamento ed il programma di attività della Consulta.

Capo III

CONSIGLIERE/A REGIONALE DI PARITÀ

Art. 14.

Consigliere/a regionale di parità

1. Il presente Capo detta disposizioni in materia di consigliere/a di parità della Regione, di seguito denominato/a consigliere/a regionale di parità, disciplinandone le attribuzioni, i requisiti e le modalità di nomina, in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144) e in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

Art. 15.

Competenze

1. Il/La consigliere/a regionale di parità svolge le funzioni di:

a) promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro e, in particolare, tutte quelle attribuitegli ai sensi del d.lgs. 198/2006 e della presente legge;

b) referente dei comitati per le pari opportunità di cui all'art. 4.

2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 198/2006, il/la consigliere/a regionale di parità, nell'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.

Art. 16.

Modalità di nomina

1. Il/La consigliere/a regionale di parità è nominato/a con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di designazione della Giunta regionale, entro cinque mesi dalla data di insediamento del Consiglio regionale. Il decreto di nomina è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Il/La consigliere/a regionale di parità deve:

a) possedere requisiti di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di mercato del lavoro, con particolare riferimento al lavoro femminile e alle pari opportunità, comprovati da idonea documentazione;

b) dimostrare la conoscenza della lingua francese, accertata con le modalità di cui all'articolo 17.

3. Il procedimento per la nomina del/la consigliere/a regionale di parità è avviato con la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, disposta dal Presidente della Regione, di un avviso pubblico nel quale sono indicati:

a) l'intenzione della Regione di procedere alla nomina del/la consigliere/a regionale di parità;

b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico;

c) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro.

4. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:

a) dati anagrafici e residenza;

b) titolo di studio;

c) curriculum dettagliato da cui siano desumibili gli elementi utili ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti ai sensi del comma 2;

d) disponibilità all'accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.

5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 2 provvede una commissione di valutazione composta dal Segretario generale della Regione e dai dirigenti di primo livello delle strutture regionali competenti in materia di politiche del lavoro ed in materia di personale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 17.

Accertamento della conoscenza della lingua francese

1. Ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua francese, prima della nomina, tutti i candidati devono superare, o dimostrare di aver già superato, un esame svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale dell'Amministrazione regionale.

2. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica unica dirigenziale dell'Amministrazione regionale.

3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro.

Art. 18.

Durata in carica e funzioni

1. L'incarico di consigliere/a regionale di parità dura per tutta la legislatura del Consiglio regionale ed è rinnovabile una sola volta. Il procedimento di nomina di cui all'articolo 16 è avviato entro trenta giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale o immediatamente dopo la cessazione dell'incarico stesso per dimissioni o per qualsiasi altro motivo diverso dalla scadenza regolare. Il/La consigliere/a regionale di parità continua a svolgere le sue funzioni fino alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del decreto di nomina del/la nuovo/a consigliere/a di parità e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di scadenza regolare o di cessazione dell'incarico.

Art. 19.

Permessi, indennità e trasferte

1. Il/La consigliere/a regionale di parità ha diritto per l'esercizio delle sue funzioni, ove si tratti di lavoratore dipendente, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di cinquanta ore lavorative mensili medie. Le ore di assenza di cui al presente comma sono retribuite.

2. La Regione, su richiesta, è tenuta a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore di effettiva assenza.

3. Nei limiti della disponibilità del Fondo di cui all'articolo 18 del d.lgs. 198/2006, al/la consigliere/a regionale di parità, sia esso/a lavoratore dipendente o autonomo o libero professionista, è attribuita una indennità mensile la cui misura è fissata con il decreto di cui al medesimo articolo 18, comma 2, del d.lgs. 198/2006.

4. Per le trasferte svolte nell'esercizio delle proprie funzioni, al/la consigliere/a regionale di parità spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nella misura prevista per il personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale dell'Amministrazione regionale.

Art. 20.

Risorse per il funzionamento dell'Ufficio del/la consigliere/a regionale di parità

1. Al finanziamento delle attività e dell'Ufficio del/la consigliere/a regionale di parità si provvede con le risorse derivanti dalla quota di riparto annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *b)*, del d.lgs. 198/2006 e con le risorse regionali determinate annualmente con la legge di bilancio.

Art. 21.

R i n v i o

1. Per quanto non disciplinato dal presente capo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo IV del titolo II del libro I del decreto legislativo n. 198/2006.

Art. 22.

Relazione annuale e programma di attività del/la consigliere/a regionale di parità

1. Il/La consigliere/a regionale di parità, entro il 1° marzo di ogni anno, presenta una relazione sull'attività svolta al Presidente della Regione e alla commissione consiliare competente per materia.

2. Il/La consigliere/a regionale di parità, entro il 30 settembre di ogni anno, presenta al Presidente della Regione un programma di attività di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro, da attuare nell'anno successivo, con la previsione della relativa spesa. Il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 23.

Sede, dotazione organica e locali

1. Il/La consigliere/a regionale di parità ha sede presso la struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro ed è dotato/a del personale e dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

2. La Giunta regionale determina, nell'ambito dell'organico della Giunta regionale, la dotazione organica a supporto dell'attività del/la consigliere/a regionale di parità, sentito/a il/la consigliere/a di parità.

3. La Giunta regionale assegna al/la consigliere/a di parità locali idonei allo svolgimento della sua attività.

Art. 24.

Gestione amministrativa e contabile

1. Nell'ambito del programma annuale di attività e della relativa previsione di spesa, il/la consigliere/a regionale di parità gode di autonomia funzionale.

2. Per la gestione amministrativa del personale e per la gestione amministrativa e contabile funzionale alla realizzazione del programma annuale di attività, il/la consigliere/a regionale di parità si avvale della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 25.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del capo II, valutati in annui euro 150.000 a decorrere dal 2010, trovano copertura sul bilancio del Consiglio regionale e al loro finanziamento si provvede:

a) per gli anni 2010 e 2011, con riferimento al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 1.1.1. - Consiglio regionale - al capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio Regionale) del medesimo bilancio;

b) per gli anni 2010, 2011 e 2012, con riferimento al bilancio di previsione per il triennio 2010/2012, mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'unità previsionale di base 1.1.1.10 (Spese inerenti il Consiglio regionale) del medesimo bilancio.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del capo III posti a carico del bilancio regionale sono determinati in annui euro 20.000 a decorrere dall'anno 2010.

3. Con riferimento al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011, l'onere di cui al comma 2 trova copertura nello stato di previsione della spesa dei medesimi bilanci nell'obiettivo programmatico 2.1.2 (Istituzioni diverse) e al finanziamento si provvede mediante utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto A.2 dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.

4. Con riferimento al bilancio di previsione per il triennio 2010/2012 l'onere di cui al comma 2 trova copertura nello stato di previsione della spesa nell'unità previsionale di base 1.1.1.12 (Spese per istituzioni diverse) e al finanziamento si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'unità previsionale di base 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto A.1. dell'allegato 2/A al medesimo bilancio.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 23 giugno 1983, n. 65;

b) 19 aprile 1985, n. 15;

c) 2 gennaio 1989, n. 4;

d) 26 maggio 1993, n. 38.

2. Sono, inoltre, abrogati:

a) l'articolo 24 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7;

b) il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31.

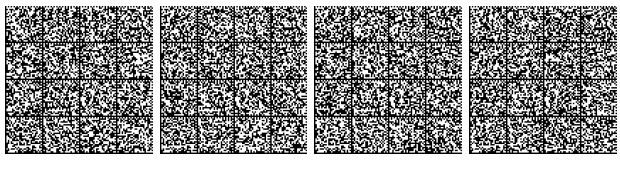

Art. 27.

Disposizioni transitorie

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio regionale nomina la Consulta per le pari opportunità con le modalità di cui all'articolo 7.

2. La Consulta regionale per la condizione femminile in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua a svolgere le sue funzioni fino alla data di insediamento della Consulta regionale per le pari opportunità. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Consulta regionale per la condizione femminile trasmette al Presidente del Consiglio la relazione sull'attività svolta nel 2009 e predispone e sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un programma di attività per il 2010 provvisorio, valido fino all'approvazione del programma di attività per il 2010 della Consulta regionale per le pari opportunità da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. All'atto dell'insediamento, la Consulta regionale per le pari opportunità, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, procede all'elezione della Presidente, la quale cura e coordina tutte le attività finalizzate all'approvazione della proposta del nuovo regolamento interno della Consulta da parte dell'Assemblea della stessa. Fino all'approvazione del nuovo regolamento interno da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, si applica, in quanto compatibile con la presente legge, il regolamento della Consulta regionale per la condizione femminile.

4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approva il regolamento della Consulta, di cui all'articolo 8, comma 2, entro due mesi dalla data di trasmissione da parte della Consulta stessa.

5. In deroga alle scadenze stabilite dall'articolo 11, la Consulta regionale per le pari opportunità trasmette al Presidente del Consiglio il programma di attività per il 2010 entro un mese dall'approvazione del nuovo regolamento interno da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

6. Il/La consigliere/a regionale di parità è nominato/a, con le modalità di cui all'articolo 16, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il/La consigliere/a regionale di parità in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua a svolgere le sue funzioni fino alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione del decreto di nomina del/la nuovo/a consigliere/a regionale di parità ai sensi dell'articolo 16.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 dicembre 2009

ROLLANDIN

09R1022

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 2010, n. **1.**

Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e *referendum* abrogativo e consultivo).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Piemonte 3° Suppl. al n. 2 del 15 gennaio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica della legge regionale n. 4 del 16 gennaio 1973 Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum *abrogativo e consultivo*

1. Dopo l'art. 34 della legge regionale n. 4 del 16 gennaio 1973, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 34-*bis*. *(Deroghe di termini per cause di forza maggiore)* — 1. Nel caso in cui, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alla consultazione per la data fissata nel decreto di cui al comma 1 dell'art. 34, il Presidente della Giunta regionale ne dispone il rinvio con proprio decreto, anche in deroga alle date previste da tale disposizione, nel rispetto della tempistica degli adempimenti preelettorali previsti dalla normativa vigente.».

Art. 2.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione la disposizione di cui all'art. 34-*bis* della legge regionale n. 4/1973, come inserito dall'art. 1, si applica anche ai procedimenti referendari già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 14 gennaio 2010

BRESSO

09R0994

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2010, n. **2.**

Norme per la razionalizzazione, la trasparenza ed il contenimento dei costi degli organi gestionali delle società e degli organismi a partecipazione regionale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Piemonte n. 6 dell'11 febbraio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina il livello della remunerazione degli organi gestionali delle società di capitali controllate, anche in via indiretta, dalla Regione ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, la procedura per la sua determinazione nonché il numero dei componenti regionali nei relativi consigli di amministrazione.

2. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì alle società di capitali controllate o partecipate congiuntamente dalla Regione e dagli enti locali, allorquando la misura della partecipazione regionale risulti pari o prevalente rispetto a quella detenuta dagli enti locali nel loro complesso, nonché alle società controllate da Finpiemonte S.p.a. e da Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.

3. Relativamente alle società, in cui la partecipazione regionale è inferiore a quella complessivamente detenuta dagli enti locali, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1, commi 728 e 729 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) nonché, in quanto con essa compatibile, quella di cui all'art. 2, commi 3 e 4 della presente legge.

Art. 2.

Compatibilità del regime retributivo dei componenti degli organi gestionali e modalità di determinazione

1. L'importo complessivo da destinare, ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del codice civile, alla remunerazione dell'organo gestionale delle società di cui all'art. 1, commi 1 e 2, deve risultare coerente con il rispetto dei seguenti limiti:

a) il trattamento retributivo lordo annuo, onnicomprensivo, del Presidente del consiglio di amministrazione e degli amministratori esecutivi non può, in nessun caso, superare il 50 per cento, elevabile al 70 per cento per le società di particolare complessità, della indennità di carica spettante al Presidente della Giunta regionale;

b) la retribuzione dei rimanenti componenti il consiglio di amministrazione, anche se investiti di particolare cariche, consiste esclusivamente nella remunerazione dell'attività di partecipazione ai lavori dell'organo collegiale e si traduce nel riconoscimento di gettoni di presenza che non possono, in ogni caso, superare l'importo unitario di 300,00 euro. Tale importo è soggetto ad aggiornamento, da parte della Giunta regionale, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, o comunque entro un anno dalla nuova acquisizione da parte della Regione di partecipazioni azionarie rilevanti ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, gli statuti delle società devono conformarsi a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, prefigurando l'obbligo e l'esclusiva competenza dell'assemblea ad individuare il tetto retributivo in una misura con esso compatibile.

3. La Giunta regionale provvede ad individuare, attraverso l'elaborazione di parametri rappresentativi delle grandezze economiche ed organizzative dell'impresa, un indice variabile di complessità gestionale, da attribuire a ciascuna società ed a cui rapportare la concreta determinazione dell'ammontare del relativo monte retributivo e del gettone di presenza.

4. Il rappresentante regionale chiamato a concorrere col proprio voto alla formazione della volontà dell'assemblea dei soci in merito alla concreta determinazione del livello retributivo degli amministratori deve necessariamente attenersi alle specifiche istruzioni espresse al riguardo dall'organo giuntale in applicazione dei criteri generali di cui al comma 3 e nel rispetto dei limiti di cui al comma 1.

Art. 3.

Remunerazione incentivante

1. Una quota non inferiore al 30 per cento del compenso stabilito dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, terzo comma del codice civile, per la remunerazione degli amministratori esecutivi, deve configurarsi quale indennità legata al riconoscimento della capacità di influire positivamente sull'andamento gestionale della società dimostrata attraverso il miglioramento dell'indice del valore economico aggiunto (Economic Value Added - EVA) ovvero con il raggiungimento di obiettivi specifici previamente indicati dal consiglio stesso con il consenso degli azionisti.

2. I fringe benefit riconosciuti agli amministratori esecutivi non possono superare il 10 per cento del trattamento retributivo lordo annuo determinato ai sensi della lettera *a)* del comma 1 dell'art. 2.

3. La prestazione degli amministratori deve essere, in via ordinaria, valutata nel medio termine con riferimento ai risultati conseguiti nel triennio di normale durata in carica.

4. Non sono ammessi contratti di incentivo che contemplino remunerazioni in azioni, opzioni su azioni o altri diritti di acquisto di azioni né contratti di amministrazione che prevedano retribuzioni differite al momento di cessazione dall'incarico ovvero in caso di recesso anticipato.

Art. 4.

Trasparenza

1. La relazione sulla gestione nelle società di cui all'art. 1, commi 1 e 2 che non siano esonerate dall'obbligo della sua redazione deve indicare, oltre a quanto stabilito dall'art. 2428 del codice civile, le linee della politica retributiva nei confronti degli amministratori da cui risulti:

a) la totalità delle somme corrisposte o dovute a ciascun amministratore per il servizio svolto durante l'esercizio finanziario considerato compresi, se del caso, i gettoni di presenza fissati dall'assemblea degli azionisti;

b) l'entità della componente variabile della retribuzione riconosciuta agli amministratori esecutivi ed i criteri di valutazione delle prestazioni su cui si è basato il riconoscimento del diritto a percepirla;

c) qualsiasi ulteriore remunerazione significativa corrisposta agli amministratori per prestazioni che non rientrano fra le funzioni consuete di un amministratore;

d) il valore totale stimato delle eventuali remunerazioni non monetarie.

2. Le informazioni relative alle remunerazioni degli amministratori devono figurare anche sul sito informatico della società.

3. L'onere informativo di cui ai commi 1 e 2 deve trovare riscontro nella previsione di apposita clausola statutaria da approvare nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge, o comunque entro un anno dalla nuova acquisizione da parte della Regione di partecipazioni azionarie rilevanti ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2.

Art. 5.

Organi gestionali e di controllo

1. Fatta eccezione per la Finpiemonte S.p.a., nel cui consiglio di amministrazione possono essere presenti fino a cinque membri di nomina regionale, e per la Finpiemonte Partecipazioni S.p.a., nelle società di cui all'art. 1, comma 1, la componente regionale nei rispettivi consigli di amministrazione non può eccedere i tre membri.

2. Nelle società di cui all'art. 1, comma 2, il numero degli amministratori complessivamente espressi dalla Regione e dagli enti locali non può essere superiore a cinque.

3. Gli statuti societari e gli eventuali patti parasociali devono essere adeguati o rinegoziati in senso conforme entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, o comunque entro un anno dalla nuova acquisizione da parte della Regione di partecipazioni azionarie rilevanti ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2.

4. Le limitazioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle società in cui sia prevista statutariamente la gratuità di tutti gli incarichi gestionali o almeno di quelli diversi da Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore esecutivo.

5. Nelle società di cui all'art. 1, commi 1 e 2, il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Art. 6.

Ineleggibilità ad amministratore

1. L'aver concorso per tre esercizi consecutivi, nella veste di amministratore di società, alla chiusura del conto economico in perdita, ad eccezione del caso in cui l'entità della perdita risulti più contenuta di quella eventualmente e mediamente riscontrata dalla medesima società nel triennio precedente l'assunzione dell'incarico, comporta, per un periodo di tre anni, aumentato a cinque per chi abbia rivestito la carica di amministratore esecutivo, l'impossibilità ad assumere, per conto regionale, un nuovo incarico gestionale nelle società di cui all'art. 1, commi 1 e 2 e nelle altre società partecipate dalla Regione.

2. La preclusione temporanea di cui al comma 1 viene elevata rispettivamente a cinque e otto anni ai fini dell'assunzione dell'incarico di amministratore esecutivo.

Art. 7.

Direttori generali

1. Il trattamento retributivo massimo complessivo, comprensivo della quota di cui al comma 2, spettante ai direttori generali delle società di cui all'art. 1, commi 1 e 2, non può eccedere quello riconosciuto ai direttori regionali ovvero, se superiore, il minimo previsto, per i dirigenti, dal contratto collettivo di categoria di appartenenza del settore di attività della società di riferimento.

2. Una quota non inferiore al 30 per cento del compenso riconosciuto ai sensi del comma 1, va corrisposta al raggiungimento di obiettivi di miglioramento gestionale coerenti con quelli da stabilirsi ai sensi dell'art. 3.

3. I fringe benefit riconosciuti ai direttori generali non possono superare il 10 per cento del trattamento retributivo lordo annuo di cui al comma 1.

4. Gli statuti societari devono essere adeguati in senso conforme entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o comunque entro un anno dalla nuova acquisizione da parte della Regione di partecipazioni azionarie rilevanti ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, fermo restando il rispetto dei contratti in corso.

5. Per quanto compatibile con la disciplina contrattuale di categoria trova applicazione il divieto di cui all'art. 3, comma 4.

Art. 8.

Estensione dell'ambito applicativo

1. L'ingresso o la permanenza regionale in consorzi, fondazioni, associazioni o in genere in organismi associativi è condizionata all'adozione di regole, anche di natura convenzionale, volte ad assicurare il contenimento delle spese di gestione imputabili ai costi di funzionamento degli organi gestionali.

2. In quanto compatibili, trovano applicazione anche rispetto ai soggetti di cui al comma 1, le regole ed i limiti desumibili dalla disciplina retributiva prevista dalla presente legge per le società partecipate ed in particolare, per quanto attiene ai limiti quantitativi, le disposizioni di cui agli artt. 2 e 7 e, per quanto concerne il principio della necessaria correlazione con i risultati raggiunti, le disposizioni di cui agli artt. 3 e 7.

3. L'adozione della disciplina di cui al comma 1, ovvero la verifica dell'esistenza di presidi alternativi già idonei a garantirne le finalità, deve intervenire nei sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Monitoraggio e pubblicità

1. La Giunta regionale adotta le iniziative più idonee al fine di rendere di immediata e agevole conoscibilità l'entità complessiva dei flussi finanziari intercorrenti fra la Regione e ciascuno dei soggetti di cui agli artt. 1 e 8, attivando altresì le misure, anche di natura organizzativa, ritenute più opportune al fine di monitorare le dinamiche retributive dei relativi organi gestionali assicurandone la diffusione anche mediante la pubblicazione sul sito informatico.

2. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione avente per oggetto:

a) i costi di funzionamento degli organi gestionali delle società e degli altri organismi a partecipazione regionale evidenziandone le criticità ed i rimedi adottati o adottandi;

b) il rispetto dei termini previsti per gli adeguamenti statutari e per gli adempimenti previsti all'interno degli articoli precedenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 8 febbraio 2010

BRESSO

10R1159

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2010, n. **3.**

Norme in materia di edilizia sociale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Piemonte n. 7 del 18 febbraio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità ed oggetto

1. In attuazione dell'art. 117 della Costituzione e dell'art. 10 dello Statuto, la Regione Piemonte riconosce e promuove il diritto all'abitazione mediante politiche territoriali e abitative tese ad assicurare il fabbisogno delle famiglie e delle persone meno abbienti e di particolari categorie sociali.

2. La presente legge disciplina il sistema dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia sociale attraverso:

a) l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi e di calcolo del relativo canone di locazione;

b) l'ordinamento degli enti operanti in materia;

c) la definizione dei criteri per l'alienazione degli alloggi.

Art. 2.

Ambito di applicazione e definizione di alloggio sociale

1. La presente legge si applica agli alloggi sociali:

a) acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione;

b) acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità proprie dell'edilizia sociale;

c) acquistati, realizzati o recuperati con i proventi delle alienazioni operate ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), ed ai sensi del capo IV.

2. Le presenti norme si applicano, inoltre, agli alloggi acquistati, realizzati o recuperati ai sensi degli artt. 7 e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 (Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dell'art. 4 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 e dell'art. 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.

3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi:

a) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata;

b) di servizio, ossia quelli per i quali la normativa vigente prevede la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;

c) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione;

d) costruiti per i profughi con i finanziamenti di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi).

4. Sono altresì esclusi dall'applicazione della presente legge, limitatamente alla procedura di assegnazione, gli alloggi sottoposti ad interventi di recupero, qualora riassegnati ai precedenti occupanti, purché in possesso dei requisiti per la permanenza nell'edilizia sociale.

5. La Giunta regionale con il regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, individua gli alloggi che possono altresì essere esclusi dall'applicazione della presente legge, nell'ambito delle seguenti tipologie:

a) alloggi che, per modalità di acquisizione, destinazione funzionale o per particolari caratteri di pregio storico o artistico, non sono utilizzabili per i fini propri dell'edilizia sociale;

b) alloggi utilizzabili per finalità socialmente rilevanti;

c) alloggi di proprietà degli enti pubblici non economici non realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e destinati a soddisfare fasce di reddito superiori a quelle per l'accesso all'edilizia sociale.

Capo II

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE E CALCOLO DEL CANONE DI LOCAZIONE

Art. 3.

Requisiti per l'assegnazione

1. I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale sono i seguenti:

a) essere residente o prestare attività lavorativa da almeno tre anni nel comune che emette il bando di concorso o in uno dei comuni del medesimo ambito territoriale di cui all'art. 5, comma 2. I comuni hanno facoltà, in sede di bando, di incrementare tale requisito fino ad un massimo di ulteriori due anni;

b) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale;

c) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima non superiore a:

1) 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone;

2) 60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone;

3) 80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone;

4) 100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone;

d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;

f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;

g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;

h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'art. 19, comma 2.

2. In sede di programmazione delle risorse di edilizia sociale possono essere stabiliti ulteriori requisiti in riferimento a finanziamenti destinati a particolari categorie di cittadini.

3. Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di approvazione del bando di concorso, i requisiti di cui al comma 1, fatta eccezione per il requisito di cui al comma 1, lettera *a)* da possedersi da parte del solo richiedente.

4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui al comma 1, lettera *i)*, nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'art. 19, comma 2.

5. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli enti gestori procedono ogni due anni ad un censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari.

Art. 4.

Nucleo richiedente

1. Il nucleo richiedente è composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

2. Il periodo di un anno di cui al comma 1 non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

a) coniuge del richiedente;

b) figli minori del richiedente;

c) altro genitore di figli minori del richiedente;

d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente.

Art. 5.

Procedure per l'assegnazione degli alloggi

1. L'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale è di competenza del comune in cui gli alloggi sono situati, salvo sia disposto diversamente da specifica convenzione stipulata tra il comune proprietario e il comune in cui sono situati gli alloggi, ed avviene a seguito di bandi di concorso finalizzati alla formazione di graduatorie comunali.

2. Ai fini dell'emissione dei bandi di concorso e dell'assegnazione degli alloggi, il territorio regionale è suddiviso negli ambiti territoriali di cui all'allegato A.

3. Il bando di concorso è emesso dal comune con cadenza temporale tale da garantire la presenza in graduatoria di un numero sufficiente di richiedenti in relazione alla disponibilità alloggiativa e, comunque, almeno ogni quattro anni.

4. Il bando di concorso può prevedere la riserva a favore di particolari categorie di cittadini, quali giovani coppie che abbiano contratto matrimonio da non più di due anni, anziani, invalidi, nuclei monogenitoriali con prole, per l'assegnazione di un massimo del 25 per cento degli alloggi che si rendono disponibili nel periodo di vigenza della graduatoria.

5. Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria e l'emissione del successivo bando di concorso il comune ha facoltà di aggiornare la graduatoria mediante l'inserimento di nuove domande e la variazione, su istanza di parte, delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già presentate. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria non sono valutati i mutamenti di condizione del richiedente conseguenti a trasferimenti volontari di residenza successivi alla data di pubblicazione dell'ultimo bando di concorso.

6. La graduatoria ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune di emissione del bando di concorso. Sino a tale data gli alloggi sono assegnati sulla base della previgente graduatoria, come aggiornata ai sensi del comma 5.

7. In assenza di richiedenti utilmente collocati in graduatoria, il comune può effettuare l'assegnazione attingendo dalle graduatorie formate su bandi di concorso emessi da altri comuni del medesimo ambito territoriale.

8. Se il comune non provvede all'emissione del bando di concorso entro i quattro anni dal precedente bando, l'aliquota massima di assegnazioni effettuabili fuori graduatoria, ai sensi dell'art. 10, è ridotta del 50 per cento fino all'emissione del nuovo bando di concorso.

9. La Giunta regionale con il regolamento del bando di concorso e della graduatoria, da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) le forme di pubblicità, con riferimento alle modalità ed ai tempi di pubblicazione del bando di concorso, al fine di garantire l'informazione ai cittadini, compresi quelli residenti all'estero;

b) i contenuti del bando di concorso, con riferimento all'ambito territoriale di competenza, ai requisiti per la partecipazione, alle modalità ed ai termini di presentazione delle domande;

c) le modalità di formazione delle graduatorie, con riferimento alle procedure ed ai tempi inerenti all'approvazione, alla pubblicazione ed ai ricorsi.

10. L'emissione dei bandi di concorso e le funzioni esecutive concernenti l'assegnazione degli alloggi possono essere delegate dai comuni alle Agenzie territoriali per la casa (ATC), con rimborso dei costi sostenuti.

Art. 6.

Verifica delle domande

1. Il comune provvede alla raccolta delle domande, alla verifica della loro regolarità e della sussistenza della documentazione.

2. A tal fine il comune, anche avvalendosi degli organi dell'amministrazione dello Stato e degli altri enti locali, può richiedere agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per comprovare la situazione dichiarata nella domanda, fissando un termine perentorio non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni a decorrere dalla richiesta. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori trenta giorni.

3. Le domande corredate dalla documentazione acquisita sono trasmesse, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando di concorso, alla Commissione per la formazione della graduatoria di cui all'art. 7. La scadenza del termine fissato nel bando di concorso può essere prorogata di sessanta giorni per bandi di concorso relativi ad ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 200 mila abitanti.

Art. 7.

Commissioni preposte alla formazione delle graduatorie

1. La graduatoria è formata da una Commissione di nomina regionale istituita presso l'ATC competente per territorio. La Giunta regionale definisce l'ambito territoriale di competenza della Commissione in relazione all'entità della domanda, eventualmente con la nomina di più commissioni operanti presso la stessa ATC.

2. La Commissione verifica il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti previsti all'art. 3, commi 1 e 2, ed attribuisce i punteggi di cui all'art. 8, sulla base dei documenti richiesti dal bando di concorso.

3. La Commissione è composta da:

a) un magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dalla Corte d'Appello;

b) due rappresentanti degli enti locali designati dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), su proposta dei comuni dell'ambito territoriale;

c) un funzionario regionale;

d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale, designato d'intesa dalle medesime;

e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designato d'intesa dalle medesime;

f) un rappresentante dell'ATC, nel cui ambito territoriale sorgono gli alloggi da assegnare, con funzioni di vicepresidente.

4. La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica provvede con propria determinazione alla nomina dei membri effettivi di cui al comma 3, nonché dei membri supplenti, che devono essere designati dai medesimi enti ed organizzazioni contestualmente ai componenti effettivi della Commissione, fatta eccezione per il componente di cui al comma 3, lettera *c)*, da individuarsi da parte della struttura medesima.

5. La Commissione può regolarmente funzionare quando siano nominati almeno cinque componenti, sulla base delle designazioni pervenute.

6. Entro trenta giorni dalla nomina, il presidente convoca la Commissione. Se non provvede entro tale termine, alla convocazione provvede il vicepresidente.

7. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la partecipazione di quattro dei componenti della Commissione. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

8. La Commissione dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere confermati.

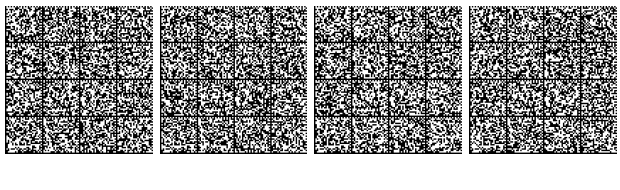

9. La segreteria della Commissione è formata da dipendenti dell'ATC. Tra essi la Commissione sceglie il segretario.

10. Ai componenti della Commissione è attribuito un compenso stabilito con deliberazione della Giunta regionale. La copertura di spesa è assicurata nei programmi di intervento concernenti le attuazioni dei piani di edilizia sociale ed i relativi oneri sono a carico di ciascuna ATC.

Art. 8.

Punteggi da attribuire ai richiedenti

1. Al fine della formazione delle graduatorie, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell'inquilinato e confederali ed acquisito il parere della competente Commissione consiliare, con il regolamento dei punteggi da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i punteggi da attribuire ai richiedenti, in relazione alle seguenti condizioni sociali, economiche e abitative:

a) richiedenti che abitano con il nucleo richiedente da almeno due anni in baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili;

b) richiedenti che devono lasciare strutture penitenziarie, altre strutture ospitanti o famiglie affidatarie per raggiunti limiti di età, conclusione del programma terapeutico, scadenza dei termini previsti da convenzioni per la permanenza in locali concessi a titolo temporaneo;

c) richiedenti nel cui nucleo richiedente sono presenti uno o più soggetti con anzianità di contribuzione nella gestione case per i lavoratori (GESCAL);

d) richiedenti che abitano con il nucleo richiedente in alloggio il cui stato, certificato dal comune, sia considerato scadente. Per alloggio scadente si intende l'unità immobiliare che non dispone di impianto elettrico o di impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi o che non dispone di servizi igienici privati o che dispone di servizi igienici comuni a più unità immobiliari. Per alloggio scadente si intende altresì l'immobile in cui risultano in scadenti condizioni almeno quattro dei seguenti elementi, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare:

1) elementi propri dell'unità immobiliare:

1.1) pavimenti;

1.2) pareti e soffitti;

1.3) infissi;

1.4) impianto elettrico;

1.5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;

1.6) impianto di riscaldamento;

2) elementi comuni:

2.1) accessi, scale e ascensore;

2.2) facciate, coperture e parti comuni in genere;

e) richiedenti che abitano con il nucleo richiedente in alloggio privo di servizio igienico completo o provvisto di servizio igienico esterno all'abitazione o in comune con altre famiglie. Per servizio igienico incompleto si intende quello non composto di wc, lavabo e doccia o vasca;

f) richiedenti che abitano con il nucleo richiedente in alloggio non adeguato per dimensioni;

g) richiedenti che abitano da almeno due anni con il nucleo richiedente, composto da almeno due unità, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, anche essi composti da almeno due unità;

h) richiedenti con ISEE di entità inferiore, rispettivamente, al 30, al 50 ed al 70 per cento del limite di accesso;

i) richiedenti che debbono abbandonare l'alloggio:

1) in quanto fruenti di alloggio di servizio, per collocamento in quiescenza, per trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro;

2) a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando di concorso;

3) a seguito di sentenza esecutiva di sfratto;

4) a seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto;

l) richiedenti che hanno superato il sessantacinquesimo anno di età, vivono soli o in coppia quali coniugi o conviventi *more uxorio*, entrambi non esercitanti alcuna attività lavorativa, anche se con uno o più minori a carico;

m) richiedenti che contraggono matrimonio entro la data di scadenza del bando di concorso o che lo hanno contratto non oltre due anni prima della data di pubblicazione del bando stesso;

n) richiedenti nel cui nucleo richiedente sono presenti invalidi con grado di invalidità almeno pari al 67 per cento, malati di Aids conclamato, minori o anziani con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri dell'età, anche in relazione all'anzianità ed alla presenza di barriere architettoniche;

o) cittadini italiani emigrati all'estero, che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza;

p) profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono attività lavorativa e stranieri che hanno ottenuto lo *status* di rifugiato;

q) nuclei richiedenti composti da almeno cinque persone;

r) richiedenti già inseriti in precedenti graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale;

s) richiedenti titolari di pensione o assegno sociale;

t) coniuge superstite o figlio di appartenente alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco, ad altra pubblica amministrazione, deceduto per motivi di servizio, nonché coniuge superstite o figlio di caduti sul lavoro.

Art. 9.

Accertamento dei requisiti

1. Le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie o gli enti competenti all'assegnazione degli alloggi possono far espletare in qualsiasi momento, da organismi ed enti a ciò abilitati, accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti.

2. Le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie o gli enti competenti all'assegnazione ed alla gestione degli alloggi, nel caso di dichiarazioni ritenute inattendibili, in base ad elementi obiettivamente accertati, conducono le opportune verifiche presso gli uffici competenti, dandone comunicazione all'interessato.

3. In pendenza di tali accertamenti, i richiedenti sono comunque collocati in graduatoria, fermo restando che, dopo le risultanze delle verifiche, la loro posizione in graduatoria può essere modificata.

Art. 10.

R i s e r v e

1. I comuni sono autorizzati ad assegnare un'aliquota non eccedente il 25 per cento, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'art. 5, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste con il regolamento di cui all'art. 2, comma 5. I comuni ad alta tensione abitativa sono autorizzati ad assegnare un'ulteriore aliquota non eccedente il 25 per cento degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, di cui almeno la metà per far fronte alla sistemazione di nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo.

2. Per le assegnazioni degli alloggi effettuate su riserva ai sensi del comma 1 devono comunque sussistere i requisiti prescritti all'art. 3.

3. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia sociale divenuto inutilizzabile, i requisiti richiesti sono quelli di permanenza.

4. La Commissione di cui all'art. 7, previa verifica dei comuni interessati, accerta i requisiti.

5. In presenza di situazioni di emergenza abitativa per cui sussistono condizioni di particolare urgenza accertate dal comune, quest'ultimo procede, anche in deroga al possesso dei requisiti di cui all'art. 3,

purché nell'ambito della quota di riserva di cui al comma 1, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni, non prorogabili o rinnovabili. In tal caso l'ente gestore stipula con l'assegnatario una specifica convenzione a termine.

6. In caso di calamità naturale, riconosciuta e dichiarata nelle forme di legge, il comune può utilizzare, ai sensi del comma 5, alloggi di edilizia sociale per la sistemazione di nuclei familiari che, a seguito della calamità stessa, non possono risiedere nell'abitazione a qualsiasi titolo condotta, anche in deroga all'aliquota massima prevista dal comma 1.

Art. 11.

Assegnazione alle Forze dell'ordine ed ai Vigili del fuoco

1. Gli appartenenti alle Forze dell'ordine ed ai Vigili del fuoco possono partecipare ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale emessi dai comuni anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* ed *i)*.

2. La Commissione di cui all'art. 7 pone i richiedenti di cui al comma 1, in un'apposita graduatoria, dalla quale i comuni attingono per l'assegnazione degli alloggi che si rendono disponibili, nella misura di un alloggio per ogni immobile di edilizia sociale costituito da almeno dieci alloggi.

3. Al fine di assicurare ai soggetti di cui al comma 1, la possibilità di richiedere l'accesso agli alloggi di edilizia sociale, i comuni informano la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo in merito ai bandi di concorso emessi.

4. I comuni possono, inoltre, procedere ad assegnazioni su riserva ad appartenenti alle Forze dell'ordine ed ai Vigili del fuoco, nell'ambito dell'aliquota di cui all'art. 10, comma 1. Per il possesso dei requisiti valgono le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 12.

Ente competente alle assegnazioni

1. All'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale provvede il comune nel cui territorio gli alloggi sono situati.

2. Se il comune non provvede all'assegnazione entro novanta giorni dalla comunicazione di messa a disposizione dell'alloggio, per il tempo eccedente corrisponde all'ente gestore il corrispettivo delle spese generali, di amministrazione, di manutenzione ordinaria e fiscali sostenute, nonché la quota minima di cui all'art. 19, comma 5. Il termine di novanta giorni è elevato a centoventi giorni per i comuni ad alta tensione abitativa. Il regolamento di cui all'art. 2, comma 5, individua le fattispecie per cui i corrispettivi a carico del comune non sono dovuti.

3. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell'inquilinato, con il regolamento di cui all'art. 2, comma 5, definisce le modalità di comunicazione dell'avvenuta assegnazione, di scelta dell'alloggio, dell'eventuale rinuncia e di stipula della convenzione di locazione.

4. La convenzione di locazione ha durata quadriennale ed è tacitamente rinnovata al perdurare dei requisiti di permanenza.

5. In caso di impossibilità di assegnazione a soggetti aventi titolo, può essere autorizzata, nei modi e nei casi individuati con il regolamento di cui all'art. 2, comma 5, l'esclusione temporanea di alloggi di edilizia sociale dall'applicazione delle norme del presente capo.

Art. 13.

Successione nella domanda e nell'assegnazione

1. In caso di decesso del richiedente o dell'assegnatario, gli succedono nella domanda, nella graduatoria o nell'assegnazione, nell'ordine, il coniuge, i figli, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali, gli affini e gli altri componenti del nucleo come definito all'art. 4, comma 1.

2. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura della convenzione di locazione uniformandosi alla decisione del giudice od alla volontà delle stesse parti espressa nel verbale di separazione omologato dal tribunale. In caso di cessazione della convivenza *more uxorio*, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura della convenzione di locazione uniformandosi alla volontà delle parti o, in difetto di accordo, in favore del convivente affidatario della prole o, in assenza di prole, in favore del soggetto con situazione economica più sfavorevole.

3. Se l'assegnatario, titolare della convenzione di locazione da almeno cinque anni, chiede la risoluzione della stessa per il trasferimento della residenza in altra abitazione o presso istituzioni o strutture comunitarie di ricovero o di cura, i componenti del nucleo richiedente possono subentrare nella convenzione secondo l'ordine indicato al comma 1. Il subentrante, purché risulti anagraficamente residente nell'alloggio da almeno tre anni, presenta domanda di voltura della convenzione di locazione nei sessanta giorni successivi al rilascio dell'alloggio da parte dell'assegnatario.

4. Nei casi previsti ai commi 1 e 2, l'ente gestore verifica, al momento della successione nell'assegnazione, che il subentrante e gli altri componenti del nucleo richiedente siano in possesso dei requisiti per la permanenza nell'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale. Nel caso previsto al comma 3, l'ente gestore verifica, al momento della richiesta di voltura della convenzione di locazione, che siano congiuntamente in possesso dei requisiti per la permanenza nell'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale chi si trasferisce, chi subentra e gli altri componenti del nucleo richiedente.

Art. 14.

Cambi alloggio

1. Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzo o sovraffollamento degli alloggi di edilizia sociale, nonché di disagi abitativi di carattere sociale, è possibile ricorrere a:

a) programmi di mobilità dell'utenza predisposti dall'ente gestore;

b) cambi alloggio su richiesta dell'assegnatario;

c) cambi consensuali di alloggio tra assegnatari.

2. L'ente gestore può disporre la mobilità dell'utenza anche qualora venga meno l'esigenza per il nucleo di disporre di un alloggio privo di barriere architettoniche o per ragioni di tutela della civile convivenza.

3. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell'inquilinato, con il regolamento dei cambi alloggio da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce, relativamente alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 ed anche con riferimento ad ipotesi di mobilità tra le province:

a) le modalità e le procedure di pubblicazione e di informazione all'utenza;

b) i limiti di effettuazione e di imposizione dei cambi alloggio e le relative conseguenze sull'applicazione del canone di locazione;

c) le forme di tutela per le categorie disagiate.

Art. 15.

Esclusione dalla graduatoria

1. Il richiedente utilmente collocato in graduatoria è escluso dalla stessa se:

a) perde prima del provvedimento comunale di assegnazione uno o più dei requisiti di cui all'art. 3;

b) l'inserimento in graduatoria è stato ottenuto sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

2. Il comune dispone l'esclusione dalla graduatoria, previa acquisizione del parere della Commissione di cui all'art. 7 limitatamente alla fattispecie di cui al comma 1, lettera *a)*.

3. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell'inquilinato, con il regolamento di cui all'art. 2, comma 5, disciplina le procedure e le modalità di esclusione dalla graduatoria.

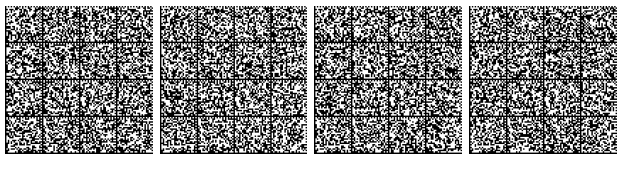

Art. 16.

Annullamento dell'assegnazione

1. L'annullamento dell'assegnazione è disposto se l'assegnatario:

a) perde prima della stipula della convenzione di locazione uno o più dei requisiti di cui all'art. 3;

b) rifiuta di stipulare la convenzione di locazione relativa ad un alloggio adeguato alla composizione del nucleo.

2. Il comune dispone l'annullamento dell'assegnazione che comporta altresì l'esclusione dalla graduatoria, previa acquisizione del parere della Commissione di cui all'art. 7, limitatamente alla fattispecie di cui al comma 1, lettera *a)*.

3. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell'inquilinato, con il regolamento di cui all'art. 2, comma 5, disciplina le procedure e le modalità di annullamento dell'assegnazione.

Art. 17.

Decadenza

1. L'assegnatario decade dal titolo a mantenere l'alloggio condotto in locazione se, successivamente alla stipula della convenzione di locazione:

a) non occupa l'alloggio entro sessanta giorni dalla stipula della convenzione, salva la dimostrazione di un legittimo impedimento;

b) perde uno o più dei requisiti di cui all'art. 3, fatta eccezione per il requisito di cui all'art. 3, comma 1, lettera *i)*, nei limiti indicati nel regolamento di cui all'art. 19, comma 2;

c) trasferisce volontariamente altrove la residenza o abbandona volontariamente l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell'ente gestore;

d) si rende moroso per un periodo superiore a tre mesi, salvo che la morosità non sia riconosciuta incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 19, comma 2;

e) non produce, nonostante apposita diffida, la documentazione richiesta per il censimento di cui all'art. 3, comma 5, salvo che la mancata o incompleta produzione di documentazione sia involontaria, in quanto dipendente da particolari condizioni dell'assegnatario, quali invalidità, anzianità, analfabetismo o altre particolari gravi cause.

2. Il comune, su segnalazione dell'ente gestore e previa acquisizione del parere della Commissione di cui all'art. 7 limitatamente alla fattispecie di cui al comma 1, lettera *b)*, dispone la decadenza di cui al comma 1 che comporta la rescissione della convenzione di locazione.

3. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell'inquilinato, con il regolamento di cui all'art. 2, comma 5, disciplina le procedure e le modalità di pronunciamento della decadenza.

Art. 18.

Rescissione della convenzione ed altri adempimenti dell'ente gestore

1. La convenzione di locazione è rescissa se l'assegnatario:

a) cede, in tutto o in parte, l'alloggio a terzi o ne muta la destinazione d'uso;

b) apporta modificazioni all'alloggio non autorizzate dall'ente gestore, ai locali accessori, agli impianti od apporta innovazioni arbitrarie in locali o spazi di uso comune o danneggia in qualsiasi modo l'immobile o le parti comuni dell'edificio, o ne impedisce l'utilizzazione prevista;

c) adotta comportamenti penalmente perseguibili, viola gravemente e ripetutamente le norme di civile convivenza contenute nelle regolamentazioni disciplinanti l'uso degli alloggi.

2. L'ente gestore, ai sensi dell'art. 21-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dispone con proprio provvedimento:

a) l'ingresso nell'alloggio e l'esecuzione coattiva di interventi di messa in sicurezza, di messa a norma, di esecuzione di ordinanze amministrative o, comunque, necessari ad evitare o eliminare pericoli o danni a persone e cose, se l'assegnatario e gli altri occupanti l'alloggio non ne consentono l'esecuzione;

b) il rilascio dell'alloggio da parte di coloro che lo occupano senza titolo. Se necessario, l'ente gestore provvede, in via di autotutela, al recupero coattivo dell'alloggio occupato. Il provvedimento di rilascio costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 del codice di procedura civile.

Art. 19.

Canone di locazione

1. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sociale è diretto a compensare i costi generali, di amministrazione, manutenzione ordinaria e fiscali sostenuti per la gestione degli immobili, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli stessi, da destinare a fini di reinvestimento.

2. Per ciascun alloggio è definito un canone base dato dal prodotto della superficie utile per il valore base. Il valore base è dato dal prodotto del costo base di costruzione per le variabili oggettive previste con il regolamento dei canoni di locazione, che il Consiglio regionale approva entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il costo base di costruzione è stabilito dalla Giunta regionale, secondo le modalità previste con il regolamento di cui al comma 2.

4. Il canone base è applicato in misura differenziata in ragione della situazione economica del nucleo, secondo le modalità ed i parametri stabiliti con il regolamento di cui al comma 2.

5. La quota parte dei canoni di locazione annualmente incassati dall'ente gestore, eccedente i costi generali, di amministrazione, di manutenzione ordinaria e fiscali, che non può comunque essere inferiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'art. 38, comma 9, rimane nella disponibilità dell'ente gestore, salvo sia disposto diversamente da specifica convenzione stipulata tra l'ente proprietario e l'ente gestore, ed è destinata, di concerto con l'ente proprietario:

a) al pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali;

b) al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, alla riqualificazione e all'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, acquisto, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché alla realizzazione di servizi e di urbanizzazioni in quartieri o immobili di edilizia sociale carenti di tali opere;

c) al ripianamento dei disavanzi di gestione delle ATC.

6. La quota di cui al comma 5 rimane nella disponibilità dell'ente gestore ed il suo utilizzo, limitatamente alla finalità di cui al comma 5, lettera *c)*, è subordinato ad autorizzazione da parte della Giunta regionale, previa dimostrazione dell'avvenuto versamento.

7. Il canone di locazione degli immobili, dei locali e degli spazi con destinazione diversa dall'uso abitativo è determinato dall'ente proprietario sulla base dei valori correnti di mercato.

Art. 20.

Fondo sociale

1. Permane nell'ambito regionale il fondo sociale per la corresponsione di contributi agli assegnatari che non sono in grado di provvedere al pagamento del canone di locazione e dei servizi accessori.

2. La Regione si fa carico annualmente della copertura di almeno il 60 per cento della morosità incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 19, comma 2. La parte di morosità incolpevole eccedente la disponibilità del fondo sociale regionale è posta a carico dei comuni che hanno effettuato le assegnazioni degli alloggi.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e sentite le organizzazioni sindacali dell'inquilinato, con il regolamento del fondo sociale, da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) le categorie dei beneficiari, con riferimento all'ISEE del nucleo richiedente ed ai parametri indicativi del disagio socioeconomico;

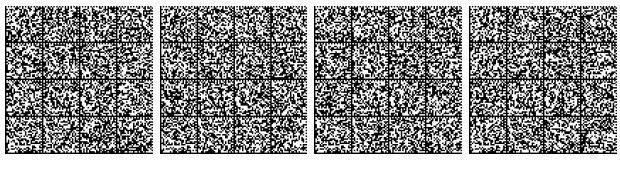

b) le modalità di ripartizione e di funzionamento del fondo sociale, con particolare riferimento alle procedure ed ai tempi di erogazione dei contributi.

Art. 21.

Riserva di alloggi per l'accompagnamento sociale, la custodia sociale e la mediazione dei conflitti

1. Al fine di favorire processi di inclusione e coesione sociale, ridurre i rischi di conflitto tra inquilini, tutelare le persone non autosufficienti, contribuire a preservare il valore degli immobili e la loro funzionalità è prevista, previa regolamentazione da parte della Giunta regionale, una riserva di alloggi di edilizia sociale.

2. Le attribuzioni di tali alloggi, fino a una per scala, avverranno sulla base di specifici progetti presentati dagli enti locali o dalle ATC a favore di persone, nuclei o associazioni, individuati al di fuori dei criteri e delle graduatorie per l'accesso all'edilizia sociale, che mettano in atto con continuità azioni di accompagnamento sociale, custodia sociale e mediazione dei conflitti tra inquilini. Per le funzioni suindicate si potranno anche sviluppare programmi di servizio civile volontario e stipulare convenzioni con le università piemontesi, affidando alloggi di edilizia sociale a gruppi di studenti.

3. La Regione trasferisce agli enti locali o alle ATC risorse, ripartendole in modo uguale rispetto al numero di alloggi destinati allo scopo, per finanziarie le iniziative di reclutamento, formazione, coordinamento e verifica dell'operato dei soggetti individuati a svolgere le funzioni suindicate, nonché l'abbattimento, fino all'eventuale azzeramento, dei canoni d'affitto e delle utenze loro praticati.

4. I progetti devono almeno prevedere:

a) le modalità di reclutamento, selezione, coordinamento e verifica dei soggetti individuati a svolgere le funzioni suindicate, nonché la garanzia di una loro adeguata disponibilità di tempo;

b) l'integrazione del progetto con le politiche di inclusione e coesione sociale del territorio;

c) la revoca dell'attribuzione degli alloggi, nel caso in cui le funzioni previste non siano svolte con efficacia e continuità.

Art. 22.

Autogestioni

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e sentite le organizzazioni sindacali dell'inquilinato, con il regolamento delle autogestioni, da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di autogestione da parte degli assegnatari dei servizi accessori e degli spazi comuni.

Art. 23.

Pagamenti spese condominiali

1. Al fine di garantire un corretto e più consapevole pagamento del consumo dell'acqua e delle spese di riscaldamento per tutti i residenti nelle case di edilizia sociale, ciascuna ATC predispone un piano di dotazione di strumenti idonei per la telelettura informatizzata ed elettronica nelle case di nuova realizzazione di edilizia sociale presenti sul territorio regionale. Tale disposizione si applica anche per le case di edilizia sociale già esistenti e facenti parte del patrimonio immobiliare dell'ATC al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Nell'attuare gli interventi di cui al comma 1, viene data priorità alle abitazioni in cui sono già stati installati i contatori per la telelettura.

Art. 24.

Alloggi in amministrazione condominiale

1. Gli enti gestori possono continuare od assumere l'amministrazione degli stabili ceduti integralmente o in qualsivoglia quota di proprietà. Dal momento della costituzione del condominio, nel caso in cui l'ente gestore non assume l'amministrazione, cessa per gli assegnatari in proprietà o in locazione con patto di futura vendita l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, fatta eccezione per quelle relative al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto.

2. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi in stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'amministratore.

Art. 25.

Ospitalità

1. È consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità presso gli alloggi di edilizia sociale di persone non facenti parte del nucleo richiedente.

2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell'inquilinato, con il regolamento di cui all'art. 2, comma 5, disciplina l'istituto dell'ospitalità.

3. Al di fuori dei casi previsti dal regolamento di cui all'art. 2, comma 5, è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità senza limiti temporali di persone che prestano assistenza, purché assunte con regolare contratto individuale di lavoro subordinato dall'assegnatario o da altro componente del nucleo richiedente. Le persone che prestano assistenza non sono computate nella definizione numerica del nucleo, il loro ISEE non concorre alla formazione dell'ISEE del nucleo e non hanno diritto a divenire componenti stabili del nucleo ed a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio.

Art. 26.

Regolarizzazione delle assegnazioni provvisorie scadute

1. I comuni possono disporre, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la regolarizzazione del rapporto locativo nei confronti di coloro che, originariamente destinatari di regolare assegnazione temporanea nel frattempo scaduta, alla data di entrata in vigore della presente legge occupano un alloggio di edilizia sociale.

2. La regolarizzazione può avvenire a condizione che:

a) gli occupanti siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti per l'accesso all'edilizia sociale di cui all'art. 3, comma 1. Alla verifica dei requisiti provvede la Commissione di cui all'art. 7;

b) gli occupanti non siano morosi nel pagamento all'ente gestore dei canoni di locazione, delle spese accessorie e delle quote di occupazione, o, se morosi, si impegnino al pagamento, anche in forma rateizzata.

Art. 27.

Sospensione e revisione delle decadenze in atto

1. I procedimenti di decadenza in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono sospesi sino all'adozione dei regolamenti attuativi della medesima.

2. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti di decadenza conseguenti a:

a) cessione, in tutto o in parte, dell'alloggio a terzi;

b) trasferimento volontario della residenza o abbandono dell'alloggio;

c) uso dell'alloggio per scopi illeciti od immorali;

d) violazione grave e ripetuta del regolamento, comunque denominato, disciplinante l'uso degli alloggi;

e) morosità colpevole, salvo che l'assegnatario non si trovi al momento dell'entrata in vigore della presente legge nelle condizioni di morosità incolpevole, come definita con il regolamento di cui all'art. 19, comma 2.

3. L'ente gestore provvede alla verifica, in capo agli assegnatari destinatari di provvedimento di decadenza sospeso ai sensi del comma 1, del possesso dei requisiti per la permanenza previsti dalla presente legge

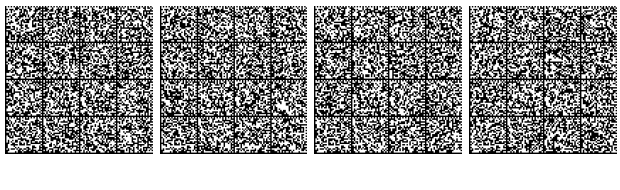

e dai regolamenti attuativi. In presenza di possesso dei requisiti il procedimento di decadenza viene definitivamente annullato; in caso contrario viene portato a termine con le procedure di cui all'art. 17.

4. Gli assegnatari che fruiscano dell'annullamento del procedimento di decadenza sono comunque tenuti al pagamento delle morosità pregresse da loro eventualmente accumulate, in forma rateizzata e al netto degli interessi, delle spese legali e di ogni altro onere accessorio.

Capo III

ORDINAMENTO DEGLI ENTI OPERANTI IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE

Art. 28.

Enti attuatori e gestori del patrimonio di edilizia sociale

1. Sono enti attuatori e gestori del patrimonio di edilizia sociale le ATC preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che sono confermate nella medesima natura giuridica e continuano ad esercitare le funzioni loro già attribuite, come integrate dai disposti della presente legge.

2. Le ATC sono enti pubblici di servizio, non economici, ausiliari della Regione, con competenza estesa al territorio delle rispettive province o, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) delle aree diversamente individuate con deliberazione del Consiglio regionale.

3. Il Consiglio regionale, su richiesta di ogni singola ATC, può autorizzarne con deliberazione la trasformazione in ente pubblico economico, disciplinandone, in deroga a quanto previsto dalla presente legge, i conseguenti aspetti organizzativi e contabili. Data la natura pubblica degli enti trasformati, l'accesso continua ad avvenire tramite concorso. Per i dipendenti delle ATC in servizio alla data della trasformazione, ove con questa sia previsto un diverso contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL), il passaggio deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) garanzia della mobilità nel comparto pubblico senza limiti temporali, secondo un inquadramento contrattuale equivalente a quello posseduto al momento della trasformazione;

b) in caso di mobilità verso aziende costituite in forma societaria da enti pubblici, il passaggio deve garantire un livello contrattuale almeno uguale o livello analogo in caso sia previsto un diverso CCNL a quello in cui il dipendente risulta inquadrato al momento della mobilità.

4. L'ATC di Novara, il cui ambito di competenza si estende anche al territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola, provvede all'apertura ed alla gestione di uno sportello con sede nella Provincia del Verbano Cusio Ossola, al fine di garantire ai propri assegnatari residenti in tale provincia servizi di gestione e di manutenzione ordinaria del patrimonio di edilizia sociale.

5. Le ATC sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.

6. I comuni ed i loro consorzi, oltre alle ATC, sono enti attuatori degli interventi di edilizia sociale.

7. Gli enti pubblici diversi dalle ATC si avvalgono di norma delle ATC per la gestione del patrimonio di edilizia sociale di loro proprietà.

Art. 29.

Competenze delle ATC

1. Le ATC, anche al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento di cui all'art. 28, comma 2, amministrano e gestiscono il proprio patrimonio e quello ad esse affidato da enti pubblici e da soggetti privati della Regione, nonché, previa comunicazione alla Giunta regionale, da enti pubblici o soggetti privati di altre Regioni.

2. Le ATC attuano inoltre interventi finalizzati all'incremento, al recupero ed alla conservazione del patrimonio di edilizia sociale e dei relativi servizi, anche attraverso processi di riqualificazione urbana, tramite:

a) l'impiego di risorse dello Stato e della Regione, nonché l'utilizzo di eventuali finanziamenti a tale fine disposti da altri enti ed istituzioni;

b) l'impiego di risorse finanziarie proprie o, in delega, di altri soggetti pubblici e privati;

c) la partecipazione a consorzi o società miste, per la formazione, attuazione e gestione di programmi edilizi ed urbanistici integrati;

d) l'attuazione, al pari delle cooperative edilizie, dei loro consorzi e delle imprese private, degli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata.

3. Le ATC, anche al di fuori dell'ambito di competenza di cui all'art. 28, comma 2, espletano i compiti che possono essere loro affidati in materia di progettazione urbanistica esecutiva, nonché di progettazione, direzione ed esecuzione di opere pubbliche, anche ai fini dell'attuazione della gestione unitaria del complesso dei beni al servizio della residenza, quando il loro intervento sia richiesto da enti pubblici, soggetti privati od altra ATC comunque denominata.

Art. 30.

S t a t u t o

1. Le ATC approvano lo statuto in conformità allo statuto tipo delle ATC, approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

2. Sono confermati gli statuti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

Organi delle ATC

1. Sono organi delle ATC il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale.

2. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio regionale e, per la nomina, sono soggetti alla normativa regionale vigente in materia.

3. Il consiglio di amministrazione delle ATC è composto da:

a) cinque membri nominati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza delle minoranze;

b) un membro nominato dalla provincia in cui ha sede l'ATC;

c) un membro nominato dal comune capoluogo della provincia in cui ha sede l'ATC.

4. Il consiglio di amministrazione dell'ATC di Novara, al fine di garantire la rappresentanza di entrambe le province su cui si estende il suo ambito di competenza, è composto da:

a) cinque membri nominati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza delle minoranze;

b) un membro nominato dalla Provincia di Novara;

c) un membro nominato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola;

d) un membro nominato dal Comune di Novara;

e) un membro nominato dal Comune di Verbania.

5. La Giunta regionale nomina il presidente ed il vicepresidente tra i membri di cui ai commi 3 e 4, lettera *a)*.

6. Il consiglio di amministrazione dell'ATC si intende regolarmente costituito quando siano nominati il presidente ed il vicepresidente.

7. I componenti del consiglio di amministrazione delle ATC sono scelti tra soggetti che abbiano maturato esperienza in materia di edilizia sociale o con esperienza nell'amministrazione di aziende, pubbliche o private, o nella pubblica amministrazione.

8. La carica di presidente dell'ATC non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.

9. Il collegio sindacale dell'ATC è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e tre supplenti, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

Art. 32.

Direttore generale

1. L'incarico di direttore generale dell'ATC è attribuito dal consiglio di amministrazione.

2. Il direttore generale dura in carica per lo stesso periodo del consiglio di amministrazione che ha provveduto all'attribuzione dell'incarico.

3. Il direttore generale, nel rispetto delle direttive impartite dal presidente dell'ATC da cui dipende funzionalmente, sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'ATC.

4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio di amministrazione dell'ATC è richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del direttore generale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

5. Nel caso in cui l'ATC non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal direttore generale, in relazione alle sue competenze.

6. I soggetti di cui al comma 4 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

7. Il direttore generale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni, di cui al comma 4, unitamente al funzionario preposto.

Art. 33.

Aspettative e permessi degli amministratori delle ATC

1. I presidenti e vicepresidenti delle ATC, che siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, con oneri previdenziali a carico delle stesse ATC. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

2. I componenti dei consigli di amministrazione delle ATC possono richiedere di usufruire dei permessi di cui ai all'art. 79, commi 3 e 4, del d.lgs. 267/2000.

3. Gli oneri per i permessi di cui al comma 2 sono disciplinati ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 34.

Trattamento economico degli organi e del direttore generale delle ATC

1. Il trattamento economico del presidente, del vicepresidente, del direttore generale, dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle ATC è stabilito dalla Giunta regionale.

Art. 35.

Stato giuridico e trattamento economico del personale delle ATC

1. L'ordinamento delle strutture operative delle ATC è informato ai principi generali della normativa statale e regionale in materia di organizzazione degli uffici.

2. Al personale delle ATC si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali.

3. Per la ricongiunzione presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica dei periodi assicurativi del personale iscritto all'INPS, già dipendente del Consorzio fra gli Istituti Autonomi per la Case Popolari della Regione Piemonte, disciolto con la legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65), si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali).

Art. 36.

B i l a n c i

1. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, le ATC approvano il bilancio di previsione finanziario.

2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le ATC approvano il bilancio relativo all'esercizio precedente, costituito da conto consuntivo finanziario, stato patrimoniale e conto economico.

3. La Giunta regionale, con il regolamento dei bilanci delle ATC da approvare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua la struttura e gli schemi dei bilanci di cui ai commi 1 e 2.

4. I bilanci di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi alla competente struttura regionale entro quindici giorni dalla loro approvazione.

Art. 37.

Disavanzo di gestione

1. Se il conto consuntivo finanziario presenta un disavanzo di gestione, il consiglio di amministrazione dell'ATC presenta alla Giunta regionale, in allegato al bilancio stesso, un piano di recupero del disavanzo, con l'individuazione, anche su base pluriennale, delle risorse da destinare a tale scopo.

2. Il regolamento di cui all'art. 38, comma 9, disciplina le procedure finalizzate all'approvazione del piano di recupero di cui al comma 1.

Art. 38.

Controllo sugli atti e sulla gestione delle ATC

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di promozione, coordinamento ed i poteri di vigilanza e controllo sugli enti attuatori e gestori di edilizia sociale. A tal fine promuove iniziative di indirizzo e di impulso nei confronti degli enti, finalizzate al conseguimento degli obiettivi individuati dalla Regione in attuazione delle leggi e dello Statuto.

2. La Giunta regionale esercita il controllo sulla gestione delle ATC, finalizzato all'accertamento della loro produttività, valendosi in particolare dei bilanci di cui all'art. 36.

3. Sono soggetti a controllo da parte della Giunta regionale gli statuti delle ATC e la dotazione organica del personale, limitatamente alla consistenza numerica del medesimo, nonché ogni disposizione regolamentare delle ATC in ordine alla quale la Regione impartisca appositi indirizzi.

4. I collegi sindacali esercitano le funzioni di controllo generale sugli atti delle ATC che implicano impegni di bilancio, in conformità, in quanto applicabili, alle norme del codice civile.

5. I collegi sindacali attestano la rispondenza dei bilanci alla contabilità dell'esercizio.

6. I collegi sindacali relazionano ai rispettivi consigli di amministrazione, con cadenza quadrimestrale, in ordine all'attività di controllo espletata.

7. I collegi sindacali forniscono dettagliate informazioni e chiarimenti in ordine agli atti esaminati ogni qualvolta venga formulata specifica richiesta in tal senso da parte della Regione.

8. È data facoltà alle ATC, compatibilmente con gli equilibri economici e gestionali, di sottoporre i bilanci al controllo di società di revisione.

9. La Giunta regionale, con il regolamento dei controlli sulle ATC da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le procedure, le modalità ed i tempi per l'esecuzione dei controlli di competenza della Regione previsti dal presente articolo.

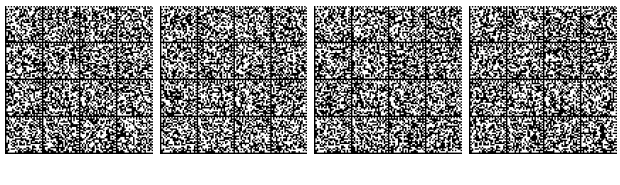

Art. 39.

Verifiche dei programmi di intervento di edilizia sociale

1. I programmi di intervento di edilizia sociale attuati dai comuni e dalle ATC sono sottoposti a verifiche da parte dei rispettivi uffici tecnici, che provvedono a svolgere l'istruttoria preliminare contenente parere finale su:

a) atti tecnici ed economici relativi agli interventi di nuova costruzione e di recupero del patrimonio edilizio esistente realizzati in regime di edilizia sociale;

b) congruità economica dei programmi di intervento di edilizia sociale ammessi a finanziamento regionale, rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed economici e applicazioni delle maggiorazioni dei massimali di costo ammesse dalla Giunta regionale;

c) richieste alla Regione di autorizzazione al superamento dei massimali di costo ammissibili e di integrazione finanziaria;

d) atti di gestione concernenti l'esecuzione delle opere.

2. La Giunta regionale, con il regolamento dei programmi di intervento di edilizia sociale da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le procedure, le modalità ed i tempi per l'esame e l'attuazione dei programmi di intervento.

Art. 40.

Controllo sull'attuazione dei programmi costruttivi

1. Compete alla Giunta regionale il controllo sull'attuazione dei programmi costruttivi finanziati. A tal fine sono disposti controlli e verifiche.

2. Spetta alla Giunta regionale autorizzare eventuali superamenti dei massimali di costo degli interventi di edilizia sociale determinati sulla base della normativa statale vigente, nonché deliberare in merito ad eventuali integrazioni di finanziamento richieste dagli enti attuatori.

3. La nomina dei collaudatori degli interventi di edilizia sociale, per i quali la normativa vigente prescrive il certificato di collaudo, è effettuata dagli enti gestori, in conformità alla normativa vigente in materia.

Art. 41.

Potere sostitutivo della Regione

1. Se le ATC non adottano atti o provvedimenti obbligatori per legge o, comunque, provvedimenti necessari al buon funzionamento dell'ente o ne ritardano l'adozione, la Giunta regionale fissa un termine per adempiervi, trascorso inutilmente il quale, adotta direttamente tali atti o provvedimenti.

Art. 42.

Scioglimento degli organi di amministrazione

1. In caso di accertate violazioni di legge, di statuti, di regolamenti, nonché di gravi irregolarità nella gestione, la Giunta regionale, previa informazione alla competente commissione consiliare, dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione delle ATC.

2. Con la delibera di scioglimento sono nominati, per la provvisoria gestione dell'ATC, uno o più commissari scelti fra dirigenti della pubblica amministrazione.

3. Entro i centottanta giorni successivi alla delibera di scioglimento, salvo quanto disposto al comma 4, il Consiglio e la Giunta regionale, nelle rispettive competenze, provvedono agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di amministrazione dell'ATC.

4. A giudizio della Giunta regionale si prescinde dal termine indicato nel comma 3 ove i fatti che hanno determinato lo scioglimento degli organi di amministrazione dell'ATC richiedano, per la loro ricostituzione, un tempo superiore a sei mesi.

Art. 43.

Disposizioni in materia di responsabilità

1. Per gli organi di amministrazione ed il personale delle ATC si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

2. Il diritto di esercizio all'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e dei dipendenti delle ATC è personale e non si estende agli eredi.

Art. 44.

Commissione utenza

1. Presso ciascuna ATC è costituita una commissione utenza, al fine di garantire la rappresentanza degli interessi e dei diritti degli assegnatari.

2. La commissione utenza dura in carica per lo stesso periodo del consiglio di amministrazione ed è costituita da:

a) il presidente dell'ATC, con facoltà di delega al vicepresidente dell'ATC o ad altro membro del consiglio di amministrazione;

b) il direttore generale dell'ATC, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ATC;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative in ambito provinciale, fatta eccezione per la commissione utenza istituita presso l'ATC di Novara, per la quale i tre rappresentanti degli assegnatari sono individuati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali delle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola.

3. La commissione utenza favorisce l'informazione, il corretto e trasparente rapporto di relazione tra le parti e garantisce la rappresentanza degli assegnatari nella gestione del patrimonio di edilizia sociale.

4. L'ATC stabilisce con regolamento le modalità di funzionamento della commissione utenza.

5. La partecipazione alle sedute della commissione utenza non dà diritto a compensi, né a rimborso delle spese.

Capo IV

ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE

Art. 45.

Piano di vendita

1. La Giunta regionale formula, su proposta degli enti proprietari, un piano di vendita finalizzato a rendere alienabili gli alloggi di edilizia sociale di cui all'art. 2, commi 1 e 2.

2. Gli enti proprietari, d'intesa con gli enti gestori del patrimonio, predispongono le proposte di vendita al fine di favorire l'accesso alla proprietà degli assegnatari aventi titolo che ne manifestano la propensione e di consentire lo sviluppo e la razionalizzazione del patrimonio di edilizia sociale.

3. Possono essere inseriti nelle proposte di vendita gli alloggi ultimati o interamente recuperati da almeno trenta anni.

4. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con il regolamento dell'alienazione degli alloggi di edilizia sociale da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di presentazione ed i contenuti delle proposte di vendita.

5. In fase di prima applicazione, le proposte di vendita da parte degli enti proprietari devono pervenire alla Regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione del regolamento di cui al comma 4.

6. Il piano di vendita è aggiornato annualmente, sulla base delle proposte pervenute alla Regione dagli enti proprietari entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 46.

Vendita con la formula del riscatto o mutuo sociale

1. La Giunta regionale dà mandato alle ATC di utilizzare fino al 20 per cento dei fondi trasferiti per la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia sociale con la formula del mutuo sociale o del riscatto. Tali alloggi verranno costruiti principalmente nei capoluoghi di provincia su terreni di proprietà della Regione, delle pubbliche amministrazioni o del demanio dello Stato, e saranno messi in vendita con la forma, per l'acquirente, del mutuo sociale a rate fisse senza interessi applicati alle rateizzazioni. La priorità di vendita è assegnata a favore delle famiglie più deboli, che acquisteranno la proprietà dell'immobile all'estinzione del mutuo sociale. La rata di riscatto del mutuo sociale non potrà superare il 25 per cento del reddito del nucleo familiare assegnatario.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con regolamento prevede priorità di assegnazione, reddito massimo per poter accedere a tale beneficio, soggetti beneficiari, modalità di progettazione e costruzione.

Art. 47.

Requisiti per l'acquisto

1. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di edilizia sociale i legittimi titolari da almeno cinque anni di una convenzione di locazione e gli altri componenti del nucleo richiedente, purché in regola con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto di acquisto.

2. In caso di acquisto da parte di altro componente del nucleo, è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

3. Non hanno diritto all'acquisto i titolari di sistemazioni provvisorie disposte ai sensi dell'art. 10, comma 5.

4. Gli assegnatari ed i componenti del loro nucleo che non intendono acquistare l'alloggio rimangono locatari del medesimo.

5. Gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto, favorendo altresì la mobilità consensuale degli assegnatari verso gli alloggi inseriti nel piano di vendita.

Art. 48.

Determinazione del prezzo di vendita

1. Il prezzo di vendita di ciascun alloggio è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a centocinquanta alla sua rendita catastale rivalutata.

2. Al prezzo determinato ai sensi del comma 1 si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di vetustà dell'alloggio superiore al trentesimo anno dalla data di ultimazione della costruzione o da quella di integrale risanamento, fino ad un massimo del 15 per cento.

3. Al prezzo determinato ai sensi dei commi 1 e 2 si applica un ulteriore sconto del 5 per cento qualora chi acquista l'alloggio ne sia assegnatario da almeno dieci anni.

4. In caso di effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento o di ristrutturazione di alloggi già inseriti nel piano di vendita, il prezzo determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato dei costi sostenuti per tali interventi.

5. Il prezzo di vendita può essere corrisposto:

a) in unica soluzione all'atto di acquisto, con una riduzione pari al 5 per cento del prezzo di vendita determinato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4;

b) con pagamento all'atto di acquisto di una quota non inferiore al 50 per cento del prezzo di vendita e dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di dieci anni, ad un interesse pari al tasso legale e previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte dilazionata del prezzo.

Art. 49.

Limiti al trasferimento di proprietà

1. La proprietà degli alloggi acquistati ai sensi della presente legge non può essere trasferita per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato interamente il prezzo. È possibile derogare a tale periodo, previa autorizzazione della Giunta regionale, per accertati gravi motivi lavorativi o di salute che rendono necessario il trasferimento della residenza o in caso di decesso dell'acquirente. Il periodo di dieci anni è comunque dimezzato nel caso in cui il proprietario abbia superato i settanta anni di età, abbia in corso un mutuo che incida per almeno il 40 per cento del suo reddito e trasferisca la sua residenza al di fuori del territorio regionale.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, in caso di vendita dell'alloggio da parte dei soggetti di cui all'art. 47, comma 1, le ATC possono esercitare il diritto di prelazione sull'acquisto, ad un prezzo pari a quello di vendita incrementato di un interesse pari al tasso legale.

3. Il diritto di prelazione di cui al comma 2 si estingue se l'acquirente dell'alloggio ceduto ai sensi della presente legge versa all'ATC un importo pari al 10 per cento del prezzo di cui al comma 2.

Art. 50.

Alienazione unità ad uso non abitativo

1. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo comprese in edifici destinati ad edilizia sociale.

2. L'alienazione delle unità immobiliari di cui al comma 1, è effettuata a prezzo di mercato, sulla base di perizia asseverata richiesta dall'ente proprietario.

3. Possono prioritariamente acquistare le unità immobiliari di cui al comma 1 i loro locatari; se questi non esercitano la prelazione loro riconosciuta nei termini indicati dall'ente proprietario o le unità sono prive di locatario, l'alienazione può essere effettuata a chiunque ne faccia richiesta, a seguito di bando pubblico e con offerte a rialzo, assumendo a base il prezzo individuato ai sensi del comma 2.

4. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari di cui al comma 1 è corrisposto in unica soluzione.

Art. 51.

Gestione e reimpiego dei proventi

1. I proventi derivanti dall'alienazione degli alloggi di edilizia sociale e dall'estinzione dei diritti di prelazione di cui all'art. 49, comma 3, nonché una quota pari al 50 per cento dei proventi dell'alienazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo operate ai sensi dell'art. 50, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari e sono destinate alla realizzazione di programmi finalizzati alla manutenzione ed all'incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale.

2. Un'aliquota massima del 20 per cento dei proventi di cui al comma 1, derivanti dall'alienazione degli alloggi di proprietà delle ATC, può essere destinata dalle medesime al ripianamento del disavanzo di cui all'art. 37.

3. La quota di proventi derivanti dall'alienazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo eccedente la quota indicata al comma 1, può essere destinata, oltre che al reinvestimento in programmi di edilizia sociale, anche alla realizzazione od all'acquisto di unità immobiliari, ad uso abitativo e non, da destinare alla locazione a canoni di mercato o alla realizzazione di interventi di pubblica utilità.

4. Il reinvestimento dei proventi delle alienazioni operate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, facenti capo a diritti precedentemente maturati ai sensi dell'art. 52, comma 2, è disciplinato dal presente articolo.

5. Con il regolamento di cui all'art. 45, comma 4, sono definite le fattispecie e le modalità di reinvestimento dei proventi di cui al presente articolo, nonché le modalità di comunicazione alla Regione delle somme introitate e degli utilizzi previsti.

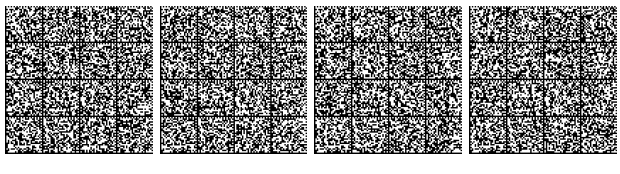

Art. 52.

Piani di vendita ai sensi della legge n. 560/1993 e diritti maturati

1. È data facoltà agli enti proprietari, fino alla formulazione di proposta di vendita ai sensi della presente legge, di procedere all'alienazione degli alloggi inseriti in piani di vendita approvati dalla Regione ai sensi della legge n. 560/1993 alle condizioni dalla stessa previste.

2. È fatto salvo il diritto all'acquisto, alle condizioni previste dalle previgenti normative, da parte di coloro che all'entrata in vigore della presente legge hanno già ricevuto da parte dell'ente proprietario comunicazione della possibilità di acquistare l'alloggio, con indicazione del relativo prezzo di cessione, e hanno aderito o aderiscono nei termini ivi indicati.

Art. 53.

Alienazione alloggi non assegnabili

1. In caso di comprovata impossibilità di addivenire all'assegnazione degli alloggi, gli enti proprietari possono procedere, previa autorizzazione della Giunta regionale, alla loro alienazione sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

2. I limiti, le modalità e il prezzo di alienazione degli alloggi di cui al comma 1, sono definiti nel regolamento di cui all'art. 45, comma 4.

3. In conseguenza dell'alienazione degli alloggi di cui al comma 1, gli enti proprietari provvedono a restituire alla Regione, nei modi e nella misura stabiliti dal regolamento di cui all'art. 45, comma 4, le somme ottenute per l'acquisto, l'edificazione, il recupero e la manutenzione.

4. Le somme restituite dagli enti proprietari, ai sensi del comma 3, sono utilizzate dalla Regione ai fini dell'incremento e della manutenzione del patrimonio di edilizia sociale.

Capo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 54.

Norme transitorie

1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al capo II, limitatamente alle parti per le quali è prevista l'adozione di regolamenti attuativi, decorre dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione dei regolamenti medesimi.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, comma 5, sono fatte salve le autorizzazioni all'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina inerente all'edilizia sociale concesse ai sensi della previgente normativa.

3. Le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale attualmente operanti restano in carica fino alla loro naturale scadenza.

4. Le aliquote massime di assegnazioni su riserva, di cui all'art. 10, si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge i comuni sono autorizzati ad assegnare al di fuori delle graduatorie, per far fronte a casi di emergenza abitativa, un'aliquota non eccedente il 50 per cento, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua; i comuni ad alta tensione abitativa sono autorizzati ad assegnare un'ulteriore aliquota non eccedente il 20 per cento degli alloggi disponibili su base annua per far fronte alla sistemazione di nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo.

5. L'utilizzo delle somme di cui all'art. 7 dell'accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato Generale del C.E.R. e la Regione Piemonte del 19 aprile 2001 per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali è soggetto alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale, fino all'esaurimento delle medesime.

6. L'applicazione degli artt. 31 e 32 della presente legge decorre dalla legislatura regionale successiva all'entrata in vigore della presente legge.

7. Le norme di cui all'art. 36 della presente legge si applicano dall'esercizio finanziario successivo a quello di approvazione del regolamento di cui all'art. 38, comma 9.

8. Le commissioni tecnico-consultive operanti presso le ATC, nominate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 39, comma 2.

Art. 55.

Adempimenti

1. Gli enti proprietari e gestori di patrimonio di edilizia sociale, nonché gli organismi presso gli stessi operanti, forniscono alla Regione, a seguito di specifica richiesta, informazioni, atti e documenti prodotti nella materia disciplinata dalla presente legge.

Art. 56.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di risposta al fabbisogno abitativo per le fasce di popolazione a basso reddito e di gestione del patrimonio di edilizia sociale.

2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) in che misura la domanda abitativa è stata soddisfatta in rapporto alle risorse disponibili e quale è stata la distribuzione sul territorio e per fasce sociali degli alloggi assegnati;

b) qual è stato lo svolgimento delle procedure di assegnazione di cui agli artt. 5, 10 e 11;

c) qual è stato l'andamento gestionale e contabile delle ATC e quali conseguenze ha prodotto l'eventuale trasformazione della loro natura giuridica;

d) quali criticità sono emerse nell'attuazione della presente legge.

3. Le relazioni successive alla prima contengono inoltre le seguenti informazioni:

a) una descrizione di come è mutato il patrimonio di edilizia sociale in termini di alienazione degli alloggi, di incremento, di mantenimento e di recupero;

b) in che modo ed in quale misura le politiche abitative di edilizia sociale hanno determinato un miglioramento del diritto all'abitazione di cui all'art. 10 dello Statuto;

c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli assegnatari riguardo le modalità e le condizioni di accesso all'edilizia sociale e la gestione degli immobili.

4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 1, 2, 3 e 4. Tali attività sono finanziate a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 57.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 57.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 20 e 56, stimati per il biennio 2010-2011 in euro 8.073.000,00 per ciascuno anno, in termini di competenza, iscritti nell'unità previsionale di

base (UPB) DB08201 del bilancio pluriennale 2009-2011 si provvede secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Capo VII

ABROGAZIONI

Art. 58.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65);

b) legge regionale 15 aprile 1994, n. 8 (Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 recante nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata);

c) legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

d) legge regionale 29 luglio 1996, n. 51 (Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 «Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblic»);

e) legge regionale 21 gennaio 1998, n. 5 (Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 relativa all'ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 relativa alle assegnazioni e canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

f) legge regionale 3 settembre 2001, n. 22 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 recante norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6 relativa al fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ed alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 sull'ordinamento contabile della Regione Piemonte);

g) legge regionale 7 agosto 2006, n. 28 (Modifica alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 «Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65»);

h) l'art. 17 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie).

2. Restano, comunque, in vigore le disposizioni di cui all'art. 1-*bis* della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6 (Dotazione del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione) e restano soppresse le parole «Agenzie Territoriali per la Casa (ATC)» nell'allegato C alla legge regionale n. 7/2001.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 17 febbraio 2010

BRESSO

(Omissis).

10R1162

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° febbraio 2010, n. **1/R.**

Regolamento regionale recante: «Integrazioni all'art. 32 del regolamento regionale 28 luglio 2009, n. 13/R (Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (art. 4, comma 1, lettera *j)* della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Piemonte n. 5 del 4 febbraio 2010)*

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2;

Visto il regolamento regionale 28 luglio 2009, n. 13/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13-13156 del 1° febbraio 2010;

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Integrazioni all'art. 32 del regolamento regionale 28 luglio 2009, n. 13/R (Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (art. 4, comma 1, lettera *j)* della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2)».

Art. 1.

Integrazioni all'art. 32 del regolamento regionale 28 luglio 2009, n. 13/R

1. Dopo il comma 6 dell'art. 32 del regolamento regionale 28 luglio 2009, n. 13/R (Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (art. 4, comma 1, lettera *j)* della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2), è aggiunto, infine, il seguente:

«6-*bis*. I comuni e le gestioni associate competenti, nelle more dell'approvazione dei piani disciplinanti l'uso del demanio di cui all'art. 6, comma 3 della legge regionale n. 2/2008, qualora ritenuto necessario, nell'ambito del riordino dei posti barca esistenti, possono, per l'anno 2010 e per i soli ormeggi posti nei porti turistici già definiti di interesse comunale, applicare le tariffe comunali vigenti nell'anno 2009.».

Art. 2.

Urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 1° febbraio 2010.

BRESSO

09R0995

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2010, n. **2/R.**

Regolamento regionale recante: «Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte (art. 31, legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Piemonte n. 6 dell'11 febbraio 2010)*

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli art. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3-13187 dell'8 febbraio 2010

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte (art. 31, legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)».

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi e delle finalità della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), l'Albo delle imprese forestali del Piemonte, istituito ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 4/2009.

In particolare, il presente regolamento:

a) individua i soggetti che hanno titolo per l'iscrizione all'Albo;

b) stabilisce gli effetti dell'iscrizione all'Albo;

c) stabilisce le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo;

d) definisce i tempi e le modalità per l'iscrizione nonché i casi di sospensione, cancellazione e decadenza;

e) definisce le modalità con cui è promossa la qualificazione delle imprese iscritte all'Albo.

Art. 2.

Imprese forestali

1. Ai fini del presente regolamento, per impresa forestale si intende ogni operatore economico che esegue lavori, opere e servizi in ambito forestale, ovvero attività comprendenti tagli di utilizzazione, miglioramenti forestali, cure colturali, ripuliture, sfolli, tagli intercalari, diradamenti, difesa fitosanitaria, viabilità forestale, rimboschimenti ed imboschimenti, vivaistica forestale, arboricoltura da legno, gestione del verde arboreo (escluso quello urbano), sistemazioni idraulico forestali eseguite con tecniche di ingegneria naturalistica.

2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le imprese forestali sono distinte secondo le seguenti categorie:

a) categoria I: imprese e ditte, anche individuali, di utilizzazione forestale, comunque denominate, che svolgono in via principale, anche nell'interesse di terzi, attività in ambito forestale;

b) categoria II: imprese agricole come definite all'art. 2135 del codice civile, compresi i soggetti di cui all'art. 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);

c) categoria III: imprese e ditte di commercializzazione e vendita del legno e dei prodotti di prima trasformazione;

d) categoria IV: imprese e ditte di prima trasformazione del legno;

e) categoria V: imprese o ditte, anche individuali, che realizzano attività di vivaistica forestale previste all'art. 5 della legge regionale n. 4/2009 o che non rientrano nelle categorie precedenti ma che svolgono comunque attività in ambito forestale.

Art. 3.

Effetti dell'iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo è volontaria e gratuita.

2. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per:

a) beneficiare dell'estensione delle norme di cui all'art. 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 227/2001;

b) eseguire interventi selvicolturali su aree di proprietà o possesso pubblico nei casi in cui sia richiesta, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 4/2009, la comunicazione corredata da relazione tecnica o l'autorizzazione regionale, anche quando, per la stessa tipologia di interventi, sia possibile presentare la comunicazione semplice ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge regionale n. 4/2009;

c) eseguire interventi selvicolturali che beneficiano di finanziamenti o contributi pubblici su aree di proprietà privata, nei casi in cui sia richiesta, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 4/2009, la comunicazione corredata da relazione tecnica o l'autorizzazione regionale, anche quando, per la stessa tipologia di interventi, sia possibile presentare la comunicazione semplice ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge regionale n. 4/2009.

3. L'iscrizione all'Albo è condizione preferenziale per:

a) ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 227/2001;

b) accedere ad agevolazioni in ambito forestale;

c) l'aggiudicazione nei casi di vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica in esito a procedure di evidenza pubblica.

4. L'iscrizione all'Albo può costituire elemento di valutazione nel caso di aggiudicazione di lavori e servizi in ambito forestale con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. L'Albo può essere utilizzato dalle amministrazioni locali per finalità connesse allo sviluppo e alla corretta gestione del patrimonio boschivo.

Art. 4.

Articolazioni dell'Albo

1. L'Albo è articolato in due sezioni:

a) sezione A: imprese forestali con sede legale in Piemonte che svolgono attività comprese nelle categorie di cui all'art. 2, comma 2;

b) sezione B: imprese forestali che non hanno sede legale in Piemonte e imprese forestali iscritte presso analoghi albi di altre regioni.

Art. 5.

Gestione dell'Albo

1. L'Albo è conservato presso la struttura regionale competente in materia forestale che provvede:

a) alla formazione e al mantenimento dell'Albo;

b) al suo aggiornamento entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base della presentazione di nuove istanze e delle istanze di conferma di iscrizione da parte delle imprese già iscritte;

c) alla predisposizione della modulistica e dei supporti cartacei ed informatici necessari alla sua gestione;

d) a favorire l'accesso alla versione informatizzata dell'Albo sui sistemi informativi regionali;

e) a promuoverne la conoscenza e l'utilizzo, diffondendo le informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e compatibilmente con la tipologia di informazioni e la finalità di utilizzo delle stesse.

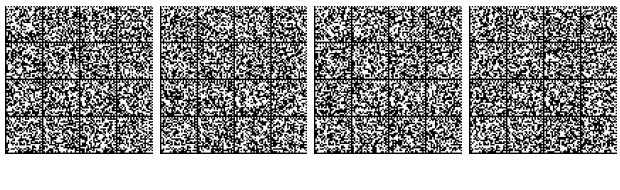

Art. 6.

Requisiti per l'iscrizione

1. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le imprese forestali in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritte al Registro delle imprese presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con attività prevalente o secondaria di «Silvicoltura e altre attività forestali» (codice ATECO 02.10.00) o «Utilizzo di aree forestali» (codice ATECO 02.20.00) o ad analoghi registri dello Stato di appartenenza per le imprese aventi sede legale all'estero per attività equivalenti;

b) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né essere sottoposte ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) non aver commesso, nel corso dei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione, gravi violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri, che abbiano comportato condanna penale definitiva;

d) non essersi resi colpevoli di negligenza o malafede nella realizzazione di opere o servizi nell'anno precedente alla richiesta;

e) non aver riportato sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

f) non aver riportato, nell'anno precedente alla richiesta, alcuna delle sanzioni amministrative previste dall'art. 36 della legge regionale 4/2009 per importi superiori a 10.000,00 euro.

2. Le imprese che intendono chiedere l'iscrizione alla sezione B dell'Albo devono avere realizzato nell'ultimo triennio un volume minimo di utilizzazioni forestali di 1.500 metri cubi.

3. A decorrere dal 1° giugno 2013, le imprese devono dimostrare, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1, di avere nel proprio organico:

a) almeno un addetto, legato all'impresa in modo stabile ed esclusivo, che abbia acquisito specifiche competenze tecnico-professionali in campo forestale tramite percorsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente o riconosciute dai soggetti territorialmente competenti;

b) almeno un addetto che abbia partecipato, nel triennio precedente alla richiesta di iscrizione e di conferma dell'iscrizione, ad attività formative, di addestramento o di riqualificazione professionale pari ad almeno quattro ore/anno/addetto.

4. Il possesso dei requisiti è dimostrato con idonee certificazioni o dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

5. A decorrere dal 1° giugno 2013, le imprese boschive di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, dimostrano di aver realizzato il volume minimo di utilizzazioni forestali previsto dal comma 2:

a) attraverso le modalità di cui all'art. 14 della legge regionale n. 4/2009, per interventi eseguiti in Piemonte;

b) in conformità a quanto previsto dalle normative locali, per interventi eseguiti fuori dal territorio piemontese.

Art. 7.

Procedimento per l'iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti e all'elenco completo delle macchine, attrezzature e mezzi posseduti, nonché degli eventuali dipendenti, è presentata alla struttura regionale competente, per il tramite degli sportelli forestali di cui all'art. 15 della legge regionale n. 4/2009 ed utilizzando l'apposito modulo disponibile presso gli stessi.

2. Le imprese forestali che non hanno sede legale in Piemonte, all'atto della richiesta di iscrizione all'Albo, devono dichiarare se sono iscritte in analoghi albi istituiti presso altre regioni.

3. La struttura regionale competente:

a) effettua il controllo sui documenti presentati;

b) provvede, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, all'iscrizione all'Albo entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, dandone comunicazione all'impresa interessata nei trenta giorni successivi. La mancata comunicazione equivale ad accoglimento della domanda;

c) provvede, in caso di esito negativo dell'istruttoria, agli adempimenti di cui all'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e, nel caso in cui la domanda non possa essere accolta, comunica all'impresa interessata il diniego di iscrizione.

Art. 8.

Conferma di iscrizione

1. Le istanze di conferma sono presentate alla struttura regionale competente dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione, attestando la permanenza dei requisiti per l'iscrizione ovvero comunicando le variazioni intervenute nella struttura aziendale.

2. Per le istanze di conferma si applicano le disposizioni di cui all'art. 7.

Art. 9.

Sospensione e reintegrazione

1. La struttura regionale competente, previa comunicazione di avvio del procedimento, dispone la sospensione dall'Albo nei seguenti casi:

a) istanza dell'impresa;

b) quando sia contestata la sussistenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 6;

c) qualora l'istanza di conferma di iscrizione non sia stata presentata conformemente a quanto disposto dall'art. 8.

2. La sospensione è disposta entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ed è comunicata all'impresa interessata entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento, con raccomandata con avviso di ricevimento, e con l'invito a definire la propria posizione nei successivi centocinquanta giorni.

3. A seguito dell'adempimento da parte dell'impresa di quanto richiesto ai sensi del comma 2, la struttura regionale competente provvede a reintegrare l'impresa nell'Albo; in caso contrario, ne dispone la cancellazione secondo quanto stabilito all'art. 10.

Art. 10.

Cancellazione

1. La struttura regionale competente, previa comunicazione di avvio del procedimento, dispone la cancellazione dall'Albo nei seguenti casi:

a) istanza dell'impresa;

b) perdita o falsa dichiarazione di uno o più requisiti di cui all'art. 6;

c) cessazione dell'attività;

d) mancata regolarizzazione a seguito della sospensione disposta ai sensi dell'art. 9.

2. La cancellazione dall'Albo è disposta entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ed è comunicata all'impresa interessata entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento, con raccomandata con avviso di ricevimento.

3. La cancellazione ha decorrenza dalla data di adozione del provvedimento.

4. Le imprese cancellate dall'Albo possono chiedere una nuova iscrizione qualora siano nuovamente soddisfatti i requisiti di cui all'art. 6 e sia decorso almeno un anno dalla cancellazione, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme penali.

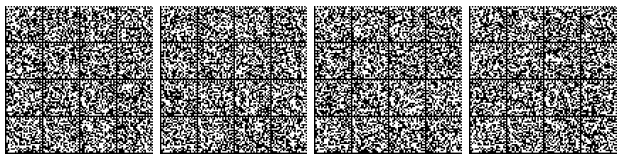

Art. 11.

Qualificazione professionale

1. La Regione promuove e finanzia la formazione professionale in campo forestale ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 4/2009.

2. Le imprese di cui alla sezione A hanno accesso prioritario alla partecipazione ai corsi di formazione di cui al comma 1.

3. Il possesso delle competenze professionali di cui all'art. 6, comma 2 può essere dimostrato secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 13 della legge regionale n. 4/2009.

Art. 12.

Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 ° ottobre 2010, salvo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)* e *c)* che si applicano a decorrere dalla stagione silvana 2011-2012.

2. L'albo regionale delle imprese forestali istituito in via sperimentale con deliberazione della Giunta regionale n. 66-9492 del 26 maggio 2003 cessa i propri effetti a decorrere dal 30 settembre 2010.

3. Le imprese di cui alla sezione A e B e con sede legale in Piemonte, iscritte all'albo di cui al comma 2 entro la data di approvazione del presente regolamento, possono chiedere entro il 30 giugno 2010, con le modalità stabilite all'art. 7, la transizione nell'Albo di cui all'art. 4 usufruendo a tal fine di uno specifico servizio di consulenza forestale istituito dalla Regione Piemonte.

4. Fino all'avvio dell'operatività degli sportelli forestali di cui all'art. 15 della legge regionale n. 4/2009, le domande di iscrizione e conferma di iscrizione sono presentate alla struttura regionale competente.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 8 febbraio 2010

BRESSO

10R1160

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2010, n. **3/R.**

Regolamento regionale recante: «Disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali piemontesi per l'anno 2010».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Piemonte n. 6 dell'11 febbraio 2010)*

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto l'art. 7-*ter*, comma 11, della legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 7-*quater*, comma 7 della legge 9 aprile 2009, n. 33;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-13185 dell'8 febbraio 2010;

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: "Disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali piemontesi per l'anno 2010".

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in applicazione degli artt. 77-*ter*, comma 11, della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), e 7-*quater*, comma 7 della legge 9 aprile 2009, n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi) oltre che dell'art. 17, comma 1, lettera *c)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione) - disciplina il Patto di stabilità interno per gli enti locali piemontesi per l'anno 2010.

Art. 2.

Enti destinatari

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle province ed ai comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti.

2. Ai fini del comma 1 per i comuni si considera la popolazione residente calcolata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica al 31 dicembre 2008.

3. Le province ed i comuni commissariati ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), sono soggetti alle disposizioni previste dal presente regolamento dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 141 del deccreto legislativo n. 267/2000.

Art. 3.

O b i e t t i v i

1. Gli obbiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno 2010, espresso in termini di saldo finanziario di competenza mista ai sensi dell'art. 77-*bis*, comma 5, della legge n. 133/2008, sono decterminati, per ciascuna provincia e per ciascun comune, nell'allegato A.

2. Al fine di garantire, contestualmente, il pieno utilizzo della capacità finanziaria degli enti locali piemontesi ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, gli obiettivi di cui al comma 1 possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, previo assenso espresso dagli enti interessati in conformità del proprio ordinamento giuridico. In tal caso la Regione provvede tempestivamente a comunicare agli enti interessati il nuovo obiettivo. Nella ridefinizione degli obiettivi si tiene conto, in via prioritaria, dell'esigenza di riallocazione delle risorse in ragione della dimensione territoriale dei servizi pubblici erogati dagli enti locali e degli indirizzi della programmazione regionale strategica.

3. Il bilancio di previsione delle province e dei comuni soggetti al Patto di stabilità interno è approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa in misura tale che sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il Patto medesimo. A tal fine, i predetti enti sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto. Le province ed i comuni adeguano i propri documenti contabili entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte della Regione, dei nuovi obiettivi ai sensi del comma 2.

4. Nel caso di modifica degli obiettivi ai sensi del comma 2, la Regione garantisce, comunque, il rispetto dell'obiettivo aggregato del comparto degli enti locali piemontesi, quale risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'art. 77-*ter*, comma 11, della legge n. 133/2008. La Regione, qualora la normativa statale lo consenta, effettua altresì interventi compernsivi, a valere sul proprio bilancio, per garantire il rispetto del predetto obbiettivo aggregato.

5. La Regione rettifica, anche d'ufficio, gli obiettivi di cui al comma 1 laddove ciò sia necessario per adeguarne la misura ai dati comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

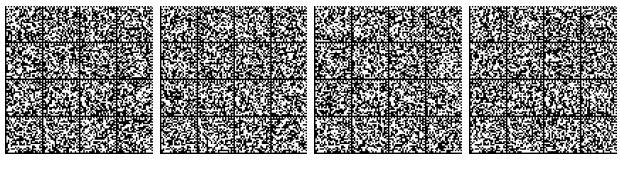

Art. 4.

Incentivi e sanzioni

1. Agli enti il cui obiettivo è modificato, ai sensi dell'art. 3 comma 2, in senso peggiorativo, è riconosciuta, a valere sugli obiettivi del Patto di stabilità interno relativo anni successivi al 2010, una premialità garantita dalla Regione e ripartita secondo un profilo temporale definito dalla Regione previa consultazione con gli enti stessi.

2. Agli enti di cui al comma 1 la Regione può riconoscere un maggior punteggio nei bandi per la concessione di finanziamenti specifici.

3. Gli enti il cui obiettivo è modificato, ai sensi dell'art. 3 comma 2, in senso migliorativo, garantiscono il rientro secondo un profilo temporale definito dalla Regione previa consultazione con gli enti stessi.

4. Nel caso in cui l'obiettivo aggregato del comparto degli enti locali piemontesi soggetti al Patto di stabilità interno, quale risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'art. 77-*ter*, comma 11, della legge n. 133/2008, sia rispettato, non si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale. La Regione, anche attraverso l'applicazione di sanzioni regionali, impone agli enti che non abbiano rispettato gli obiettivi determinati ai sensi dell'art. 3 il rientro dallo sforamento nell'anno 2011. È fatta salva l'erogazione delle premialità previste dalla normativa statale.

5. Nel caso in cui l'obiettivo aggregato del comparto degli enti locali piemontesi soggetti al Patto di stabilità interno non sia rispettato, le sanzioni previste dalla normativa statale si applicano secondo le modalità previste dal comma 7. Sono fatti salvi gli eventuali interventi regionali compensativi, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, secondo periodo.

6. Agli enti che registrano a fine esercizio un saldo migliore dell'obiettivo ad essi assegnato ai sensi dell'art. 3 può essere comminata una penalità a valere sugli obiettivi del Patto di stabilità interno relativo all'anno 2011 modulata in ragione dell'entità della differenza fra i due predetti valori. La penalità non è applicata laddove tale differenza sia inferiore ad una soglia definita con le modalità di cui al comma 7.

7. Le modalità di applicazione degli incentivi e delle sanzioni di cui al presente articolo sono determinate in sede di disciplina regionale del Patto di stabilità interno per l'anno 2011, previo parere del Consiglio delle autonomie locali ovvero, nelle more della costituzione di quest'ultimo, della Conferenza Regione-Autonomie locali, da esprimere entro quindici giorni dal ricevimento della proposta.

Art. 5.

Monitoraggio

1. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno per l'anno 2010 le province ed i comuni soggetti al Patto di stabilità interno trasmettono trimestralmente, entro trenta giorni dal termine del periodo di riferimento, alla struttura regionale competente in materia, le informazioni dettagliate secondo il prospetto di cui al comma 4 del presente articolo, utilizzando il sistema web appositamente predisposto. Le province ed i comuni di cui all'art. 2, comma 3, comunicano tempestivamente la propria situazione di commissariamento.

2. Entro il termine perentorio del 31 marzo 2011, le province ed i comuni soggetti al Patto di stabilità interno trasmettono alla struttura regionale competente, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario. La mancata trasmissione della certificazione entro il predetto termine costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno.

3. Entro il 31 maggio 2011 la Regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

4. I prospetti e le modalità tecniche per l'effettuazione delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Le informazioni previste dai commi 1, 2 e 3 sono messe a disposizione dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI).

Art. 6.

U r g e n z a

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 8 febbraio 2010

BRESSO

(Omissis).

10R1161

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 26 ottobre 2009, n. **3.**

Regolamento dell'Albo regionale delle Cooperative sociali ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 1/2008 - Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso.

(Pubblicato nel 2° S.O. al Bollettino ufficiale *della Regione Lombardia n. 45 del 13 novembre 2009)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso), disciplina l'Albo regionale delle cooperative sociali ed in particolare i requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'albo, i tempi e le modalità di presentazione delle domande, i casi di cancellazione, le modalità di gestione e di raccordo con le Province.

Art. 2.

Compiti della Regione

1. La Regione assicura l'omogeneità di gestione delle Ripartizioni provinciali dell'Albo regionale delle cooperative sociali mediante emanazioni di circolari e/o decreti dirigenziali. Predispone il sistema informativo che supporta le Province nella gestione delle Ripartizioni provinciali dell'Albo, curando l'aggiornamento tecnico del sistema, l'attività di consulenza nella fase di installazione e l'accompagnamento e l'assistenza tecnica nella gestione del programma. Effettua il monitoraggio sistematico e la rielaborazione dei dati relativi alle cooperative sociali iscritte all'Albo e pubblica periodicamente sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul proprio sito internet l'elenco delle cooperative iscritte, con gli aggiornamenti progressivi e le informazioni riguardanti l'Albo.

Art. 3.

Compiti delle Province

1. Le Province, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Regione, svolgono i seguenti compiti:

a) raccolgono, tramite il sistema informativo regionale, le domande di iscrizione, mantenimento e cancellazione presentate dalle cooperative sociali e loro consorzi aventi sede legale sul territorio provinciale;

b) istruiscono le domande, in base all'ordine cronologico di presentazione ed emanano i conseguenti provvedimenti di iscrizione, diniego, mantenimento e cancellazione;

c) comunicano, avvalendosi del sistema informativo regionale, gli esiti dei procedimenti alla Regione, al legale rappresentante della cooperativa, ai competenti uffici della Camera di commercio;

d) valutano le comunicazioni delle cooperative iscritte contenenti le modifiche statutarie, i cambiamenti della compagine sociale in rapporto alla presenza dei soci volontari e, per le cooperative iscritte nella sezione B dell'Albo, la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate al di sotto della soglia stabilita dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);

e) effettuano le verifiche di propria competenza relativamente all'iscrizione, mantenimento e cancellazione dall'Albo;

f) assicurano la massima diffusione dell'Albo regionale e delle Ripartizioni provinciali.

Art. 4.

Sezioni ed articolazione dell'Albo regionale

1. L'Albo regionale delle cooperative sociali è suddiviso in tre sezioni che identificano la tipologia delle cooperative relativamente alle attività e ai servizi svolti:

a) Sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, in particolare nei settori assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, educazione, istruzione e turismo sociale, formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico formativo;

b) Sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative sociali che svolgono attività diverse - agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/1991;

c) Sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 381/1991.

2. L'Albo si articola in Ripartizioni provinciali, che mantengono la suddivisione nelle Sezioni indicate al comma 1.

3. Nell'Albo sono riportati i seguenti dati essenziali relativi alle cooperative iscritte:

a) numero progressivo di iscrizione nelle Sezioni A, B, C, assegnato direttamente dal sistema informativo regionale;

b) denominazione della cooperativa sociale;

c) sede legale;

d) sede/i operativa/e;

e) sezione di appartenenza (mutualità prevalente di diritto), categoria (cooperativa sociale) e categoria relativa all'attività esercitata nell'Albo nazionale delle cooperative;

f) data di presentazione della domanda di iscrizione;

g) estremi dell'atto d'iscrizione;

h) settore di attività e tipo di servizio svolto;

i) contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;

j) data dell'ultima revisione ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»);

k) estremi dell'eventuale atto di cancellazione;

l) note e variazioni.

Art. 5.

Requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Albo regionale le cooperative richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere sede legale e operativa in Lombardia;

b) essere iscritte all'Albo nazionale delle cooperative nella Sezione «Mutualità prevalente di diritto», Categoria «Sociale» e nella Categoria dell'attività esercitata;

c) svolgere le attività di cui all'art. 4, comma 1;

d) avere la base sociale conforme alle vigenti normative, con particolare riferimento all'art. 2 della legge 381/1991;

e) rispettare le norme in materia di contratto collettivo di lavoro ed assolvere agli obblighi previdenziali ed assicurativi;

f) svolgere l'attività in conformità alla normativa vigente;

g) aver depositato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, se dovuto, il regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);

h) aver depositato presso il Registro delle Imprese il bilancio economico;

i) aver redatto il bilancio di responsabilità sociale;

j) aver documentato, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'avvenuta revisione, o la richiesta di revisione, prevista per le cooperative sociali ai sensi della normativa vigente;

k) aver documentato, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che nei confronti dei soci della cooperativa sociale non sono stati adottati provvedimenti comportanti le decadenze, sospensioni e/o revoche di diritto delle leggi 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafi*a)* e 19 marzo 1990 n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).

2. Le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione nelle sezioni A e B devono operare prevalentemente in Lombardia. Per prevalentemente si intende che più del 70% del valore della produzione derivi da attività svolte in Lombardia.

3. Le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione nella sezione B devono avere almeno il 30% dei lavoratori in condizione di svantaggio in riferimento al numero complessivo dei lavoratori. Tali lavoratori, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa medesima. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da idonea documentazione rilasciata da una pubblica amministrazione a ciò abilitata o da una struttura accreditata a tale funzione. Le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione nella sezione B, e sono costituite da meno di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, devono raggiungere il 30% di persone assunte in condizione di svantaggio entro sei mesi dalla data di iscrizione.

4. Le cooperative che svolgono attività sia di «tipo A» che di «tipo B» possono chiedere l'iscrizione sia nella sezione A che nella Sezione B qualora:

a) il collegamento funzionale tra le attività di cui alla lettera *a)* e alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 1 della legge 381/1991 e dell'art. 4, comma 1, del presente regolamento sia chiaramente indicato nello statuto sociale;

b) l'organizzazione amministrativa, gestionale ed economica sia tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle attività esercitate.

In caso di iscrizione sia nella Sezione A che nella Sezione B, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della legge 381/1991 viene determinata considerando solo il personale addetto alle attività rispondenti alla sezione B.

5. I consorzi che chiedono l'iscrizione nella Sezione C devono avere la compagine sociale composta per almeno il 70% da cooperative sociali iscritte all'Albo regionale. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale, i consorzi nazionali con sede legale in Lombardia, devono documentare che le cooperative sociali ed i consorzi aderenti siano iscritti al corrispondente Albo regionale della Regione di appartenenza, se esistente.

Art. 6.

Procedure per l'iscrizione all'Albo regionale

1. La domanda di iscrizione nell'Albo è presentata dal rappresentante legale della cooperativa alla Provincia nella quale ha la propria sede legale, utilizzando il sistema informativo regionale. La domanda è esente dal bollo ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Le cooperative che non sono provviste della firma digitale o non sono abilitate all'utilizzo della Carta Regionale dei Servizi, in sede di prima applicazione del presente Regolamento e sino al 31 dicembre 2009, inviano alla Provincia con raccomandata anche la domanda in forma cartacea.

2. La domanda è protocollata dalla Provincia, che inserisce nel programma informatico di gestione dell'Albo la data e il numero di protocollo. L'istruttoria delle domande segue l'ordine cronologico di arrivo delle stesse.

3. Il procedimento istruttorio si conclude entro 90 giorni che decorrono dalla data di ricevimento della domanda se trattasi di prima iscrizione oppure dalla data indicata dall'art. 7, comma 1, lettera *a)*, negli altri casi.

4. Il termine è sospeso qualora nel corso dell'istruttoria risulti necessario acquisire chiarimenti o integrazioni che devono pervenire entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta, pena la decadenza del procedimento. La decorrenza del termine riprende dalla data di ricevimento degli elementi richiesti.

5. L'iscrizione nell'Albo regionale e nella rispettiva Ripartizione provinciale è disposta con atto del dirigente della Provincia competente.

6. L'assegnazione del numero nelle Sezioni dell'Albo è effettuata dal sistema informativo regionale in seguito alla predisposizione, numerazione e registrazione del provvedimento provinciale che ha autorizzato l'iscrizione.

7. La Provincia comunica alla Regione e al soggetto richiedente l'avvenuta iscrizione, ovvero il diniego all'iscrizione, avvalendosi del sistema informativo regionale.

8. Dell'avvenuta iscrizione è data contestuale comunicazione, tramite il sistema informativo, ai competenti uffici della Camera di commercio.

Art. 7.

Obblighi delle cooperative sociali per il mantenimento dell'iscrizione nell'Albo regionale

1. Al fine di mantenere l'iscrizione all'Albo, le cooperative sociali iscritte, attraverso il sistema informativo, hanno l'obbligo di comunicare alla Provincia competente:

a) dal 1° giugno al 31 luglio di ogni anno successivo a quello di iscrizione, le informazioni previste dal sistema informativo riguardo alla situazione della cooperativa sociale, dalle quali risulti la permanenza dei requisiti previsti all'art. 5;

b) entro 30 giorni, l'eventuale venir meno delle condizioni di cui alla legge 381/1991;

c) entro 10 giorni, l'eventuale messa in liquidazione e lo scioglimento della società.

2. Le cooperative sociali, se richiesto, hanno l'obbligo di mettere a disposizione della Provincia la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale, al bilancio, agli occupati.

Art. 8.

Cancellazione dall'Albo regionale

1. La cancellazione dall'Albo regionale è disposta dalla Provincia competente nei seguenti casi:

a) per esplicita richiesta del legale rappresentante della cooperativa o del consorzio accompagnata dal verbale dell'Organo amministrativo;

b) nel caso di scioglimento della cooperativa, o inattività per un periodo superiore a 24 mesi, o cancellazione dall'Albo nazionale delle cooperative di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2004, anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 220/2002;

c) qualora non sia stato possibile effettuare, per responsabilità imputabili al soggetto iscritto, le ispezioni ordinarie e straordinarie previste ai sensi del decreto legislativo 220/2002;

d) qualora la cooperativa non abbia provveduto al riequilibrio della compagine sociale così come prescritto all'art. 2 della legge 381/1991, entro i sei mesi successivi alla data di accertamento come previsto nel presente regolamento;

e) qualora la cooperativa iscritta nella Sezione B non abbia provveduto al riequilibrio della percentuale delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991 entro sei mesi dalla data di accertamento come previsto nel presente regolamento;

f) in tutti gli altri casi in cui siano venuti meno i requisiti essenziali che ne avevano consentito l'iscrizione, nonché per l'eventuale mancato adeguamento alle disposizioni indicate per ciascuna cooperativa nel relativo provvedimento d'iscrizione;

g) nel caso in cui la cooperativa non abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7.

2. Prima di procedere alla formale adozione del provvedimento di cancellazione la Provincia comunica alla cooperativa sociale i motivi che giustificano tale determinazione, indicando anche il termine, non inferiore a dieci giorni, entro il quale può produrre eventuali controdeduzioni, che la Provincia ha l'obbligo di valutare. Il mancato invio di controdeduzioni nei termini stabiliti è motivo sufficiente per procedere alla cancellazione dall'Albo.

3. La cancellazione dall'Albo regionale è disposta con provvedimento motivato. Dell'avvenuta cancellazione è data comunicazione, tramite il sistema informativo, alla Regione, al legale rappresentante della cooperativa, ai competenti uffici della Camera di commercio.

4. La cancellazione dall'Albo comporta la decadenza dei benefici previsti dalla normativa regionale. Per le cooperative sociali di tipo B la cancellazione comporta inoltre:

a) l'impossibilità di stipulare convenzioni con gli enti pubblici ai sensi dell'art. 5 della legge 381/1991;

b) la risoluzione delle convenzioni in atto, stipulate ai sensi della norma sopra citata, fatta salva la facoltà, da parte dell'amministrazione interessata, di disporre con proprio provvedimento la prosecuzione del rapporto fino alla sua scadenza naturale.

Art. 9.

Controlli e ispezioni

1. Le Province svolgono annualmente, sulla base delle linee guida regionali, attività di controllo - mirate o effettuate su base campionaria - per verificare l'effettivo possesso dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo da parte delle cooperative sociali iscritte.

2. Il controllo si svolge su un campione casuale di cooperative iscritte all'Albo, che ne comprenda almeno il 10%, anche mediante ispezioni *in loco* della relativa documentazione.

3. Le Province trasmettono gli esiti della verifica e degli accertamenti effettuati alla Regione e, se del caso, alle autorità competenti.

Art. 10.

Norme finali e abrogazioni

1. La Regione, sentite le province interessate, provvede all'iscrizione, al mantenimento o alla cancellazione degli organismi analoghi alle cooperative sociali avente sedi negli Stati dell'Unione e delle cooperative sociali aventi sedi in Italia ma che non operano prevalentemente in Lombardia applicando, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'art. 13, comma 7 della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia), non trovano più applicazione gli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381, «Disciplina delle cooperative sociali»).

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 26 ottobre 2009

FORMIGONI

Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 15 ottobre 2009 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8/10338 del 21 ottobre 2009.

10R1032

REGOLAMENTO REGIONALE 2 novembre 2009, n. **4.**

Modifiche al regolamento regionale 23 luglio 2002, n. 5 «Nuovo sistema tariffario».

(Pubblicato nel 2° S.O. al Bollettino ufficiale *della Regione Lombardia n. 45 del 13 novembre 2009)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Modifiche al r.r. 5/2002

1. Al regolamento regionale 23 luglio 2002, n. 5 «Nuovo sistema tariffario» sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Modalità di adeguamento delle tariffe)*. — 1. A partire dall'anno 2010 l'adeguamento delle tariffe è stabilito con provvedimento della Giunta Regionale entro il 15 luglio di ogni anno, con decorrenza dal 1° agosto del medesimo anno.

2. L'adeguamento delle tariffe è calcolato in funzione di un meccanismo automatico di adeguamento annuale, che, tenendo conto dei parametri fondamentali della dinamica dei costi generalizzati e di settore ponderati nonché dell'incremento della quantità e qualità dei servizi misurato attraverso la definizione di idonei indicatori, è composto da:

a) un parametro α) calcolato applicando una percentuale di adeguamento pari alla media aritmetica semplice tra la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati e la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati per il settore trasporti come definiti dall'ISTAT per il periodo intercorrente tra il mese di aprile di ogni anno ed il corrispondente mese dell'anno precedente;

b) un parametro β) determinato in relazione al raggiungimento di almeno quattro obiettivi di quantità e qualità, validi per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, individuati dalla Giunta regionale, anche su base pluriannuale, entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce l'adeguamento; la Giunta procede alla individuazione degli indicatori funzionali al raggiungimento degli obiettivi, determinandone il periodo di rilevazione, i valori di riferimento ed i corrispondenti valori obiettivo, selezionandoli tra quelli più idonei a valutare i seguenti aspetti:

1. offerta dei servizi;
2. puntualità;
3. velocità commerciale;
4. regolarità;
5. età media del materiale rotabile;
6. integrazione modale;
7. integrazione tariffaria;
8. soddisfazione dell'utenza;
9. sicurezza.

3. Al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi di quantità e qualità individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2, lett. *b)*, i relativi dati dovranno essere forniti dagli enti locali titolari delle funzioni di programmazione dei servizi di trasporto autometrofilotranviari e dalle aziende di trasporto ferroviario alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno. Sono ritenuti accettabili i dati su cui verificare il conseguimento degli obiettivi qualora tali dati corrispondano, complessivamente, al parametro del 95 per cento delle vetture*chilometro effettivamente svolte.

4. L'adeguamento a regime è riconosciuto attraverso l'algoritmo di calcolo di cui all'Allegato A2, in misura compresa tra lo 0 per cento ed il 150 per cento del parametro α) di cui al comma 2, lettera *a)*, in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi di quantità e qualità prescelti ai sensi del comma 2, lettera *b)*, tenendo conto, in particolare:

a) del valore di riferimento;

b) del valore obiettivo da raggiungere per l'anno successivo.

5. Per l'anno 2009 l'adeguamento delle tariffe è stabilito con provvedimento della Giunta Regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente in merito al modello di adeguamento delle tariffe, con decorrenza dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del medesimo provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. L'adeguamento è determinato sulla base di un algoritmo di calcolo dato dalla sommatoria dei parametri di seguito indicati:

a) il parametro α) determinato applicando la percentuale di adeguamento pari al 75% della variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati come definito dall'ISTAT per il periodo intercorrente tra il mese di aprile di ogni anno ed il corrispondente mese dell'anno precedente;

b) il parametro β) determinato dalla sommatoria delle percentuali di adeguamento di cui al comma 6 per il conseguimento dei seguenti obiettivi di qualità:

1. l'avvio concreto dell'integrazione tariffaria, attraverso la commercializzazione entro il 30 giugno 2009, di titoli integrati nell'area metropolitana milanese servita dalle Linee S nonché la sperimentazione di almeno un altro titolo di viaggio mensile integrato tra i servizi ferroviari e quelli di trasporto pubblico locale urbano dei Comuni capoluogo di provincia, escluso Milano;

2. il miglioramento della qualità, del comfort e delle performance del materiale rotabile, attraverso l'entrata in servizio di nuovi mezzi nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009;

3. il miglioramento e la riduzione delle situazioni di criticità del servizio ferroviario regionale, calcolati attraverso l'analisi degli indicatori di puntualità e regolarità, da verificare con riferimento al primo semestre 2009.

6. Il parametro β) di cui al comma 5, lettera *b)*, è determinato dalla sommatoria delle seguenti percentuali di adeguamento:

a) in caso di conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 5, lettera *b)*, punto 1., la percentuale di adeguamento è pari rispettivamente allo 0,90 per cento per l'area milanese e allo 0,1 per cento per i titoli ferroviari integrati con l'urbano;

b) in caso di conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 5, lettera *b)*, punto 2., la percentuale di adeguamento è pari rispettivamente a:

1. 0,5 per cento per l'entrata in servizio di almeno settantacinque nuove vetture ferroviarie e cento nuovi autobus;

2. 0,75 per cento per l'entrata in servizio di almeno cento nuove vetture ferroviarie e centocinquanta nuovi autobus;

3. 1 per cento per l'entrata in servizio di almeno centocinquanta nuove vetture ferroviarie e duecento nuovi autobus;

c) in caso di conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 5, lettera *b)*, punto 3., la percentuale di adeguamento è pari rispettivamente a:

1. 0,5 per cento nel caso in cui la percentuale dei treni in arrivo con ritardo entro i 15 minuti sia superiore al 98 per cento,

1. 1 per cento nel caso in cui la percentuale dei treni in arrivo con ritardo entro i 15 minuti sia superiore al 99 per cento.

7. L'adeguamento delle tariffe di cui al presente articolo è determinato applicando la percentuale d'incremento di cui ai commi 2

e 5 ai valori teorici delle tariffe di corsa semplice dei modelli di cui all'art. 8. Gli importi delle tariffe devono essere espressi in euro con un massimo di due cifre decimali e con i seguenti arrotondamenti:

a) per i titoli di corsa semplice ai cinque centesimi più prossimi;

b) per gli abbonamenti settimanali ai dieci centesimi più prossimi;

c) per gli abbonamenti mensili ai cinquanta centesimi più prossimi.

8. Le tariffe sono da intendersi al lordo delle imposte e delle tasse in vigore.».

b) l'Allegato A2 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO A 2)
DEFINIZIONE DELL'ALGORITMO DI CALCOLO DELL'ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

L'algoritmo di calcolo previsto dall'art. 11, comma 4 è il seguente:

$$\% \text{ Adeguamento} = \alpha * (½ + \beta)$$

α = valore corrispondente alla media aritmetica semplice tra la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati e la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati per il settore trasporti come definiti dall'ISTAT;

$\beta = \sum_i$ indicatore di qualità$_i$

dove i = 1, 2, 3.

Indicatore di qualità	
Parametro inferiore al valore di riferimento	- 0,5/n. obiettivi individuati
Parametro obiettivo sostanzialmente invariato	0
Parametro superiore al valore obiettivo	+ 1/n. obiettivi individuati

Con riferimento al parametro obiettivo sostanzialmente invariato, l'intervallo entro cui un parametro si intende sostanzialmente invariato è individuato nella deliberazione in cui la Giunta regionale procede all'individuazione degli indicatori.».

Art. 2.

Norma finale

1. I risultati e gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate o modificate ai sensi del presente regolamento, nonché gli atti adottati sulla base delle medesime, permangono e restano validi ed efficaci.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 2 novembre 2009

FORMIGONI

Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 21 ottobre 2009 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8/10381 del 28 ottobre 2009.

10R1033

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 26 giugno 2009, n. **3.**

Garante per l'infanzia e l'adolescenza

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 7 luglio 2009)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. Presso il Consiglio provinciale è istituito l'Ufficio della o del Garante per l'infanzia e l'adolescenza a tutela dei diritti e degli interessi dei giovani presenti sul territorio provinciale a prescindere dalla cittadinanza.

Art. 2.

Definizione

1. Ai fini della presente legge si intende per giovani i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze che non hanno ancora raggiunto la maggiore età.

Art. 3.

Funzioni

1. La o il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato la o il Garante, salvaguarda e garantisce i diritti dei giovani sanciti dall'ordinamento internazionale, nazionale, regionale e provinciale e, in particolare, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, dai suoi protocolli opzionali, fatti a New York il 6 settembre 2000, e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificati e resi esecutivi dall'Italia rispettivamente con legge 27 maggio 1991, n. 176, con legge 11 marzo 2002, n. 46, e con legge 20 marzo 2003, n. 77.

2. In particolare, la o il Garante:

a) vigila sull'applicazione nel territorio provinciale delle convenzioni di cui al comma 1 e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull'applicazione e l'attuazione della normativa statale, regionale e provinciale a tutela dei diritti dei giovani;

b) promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dei giovani, assumendo idonee iniziative finalizzate alla loro concreta realizzazione;

c) promuove iniziative per sensibilizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, i giovani, le famiglie, gli operatori e la società in generale verso i problemi dell'infanzia e dell'adolescenza e i diritti dei giovani;

d) fornisce consulenza ai giovani su questioni giuridiche e funge da mediatrice o mediatore in situazioni conflittuali fra i giovani e i loro genitori o chi ne fa le veci;

e) funge da mediatrice o mediatore in casi di conflitto che coinvolgono da un lato i giovani e i loro genitori o chi ne fa le veci e dall'altro le amministrazioni ed i servizi pubblici;

f) accoglie direttamente e confidenzialmente le esigenze, richieste e proposte intese a migliorare la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza provenienti da persone anche di minore età;

g) persegue sinergie tra le amministrazioni pubbliche della Provincia competenti per la tutela dell'infanzia o dell'adolescenza, i soggetti privati impegnati nel settore e le autorità giudiziarie;

h) raccoglie le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei giovani, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti;

i) segnala ai servizi sociali o all'autorità giudiziaria situazioni suscettibili di richiedere interventi immediati di carattere assistenziale o giudiziario in materia di tutela dei minori;

j) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti a giovani da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;

k) formula proposte per migliorare il sistema normativo, il sistema dei servizi, i programmi e gli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;

l) su richiesta dei competenti organi provinciali e comunali o di propria iniziativa, esprime pareri su progetti di atti normativi ed amministrativi, qualora vengano coinvolti anche gli interessi dei giovani;

m) collabora con il Comitato provinciale per le comunicazioni nella vigilanza sull'operato dei mezzi di comunicazione.

3. La o il Garante esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. Essa o egli agisce su segnalazione o d'ufficio.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, la o il Garante ha diritto di accesso a tutti gli atti delle pubbliche amministrazioni e di estrarne gratuitamente copia. Essa o egli deve in ogni caso osservare le disposizioni sulla tutela della privacy.

Art. 4.

Rapporti istituzionali

1. La o il Garante invia annualmente, entro il mese di marzo, al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e al Consiglio dei comuni una relazione sulla propria attività, che comprende anche una dettagliata relazione sulle condizioni di vita dei giovani, con eventuali suggerimenti e proposte di carattere normativo e amministrativo.

2. La o il Garante viene sentito dalle commissioni consiliari in ordine ai problemi e alle iniziative inerenti i bisogni, i diritti e gli interessi dei giovani.

3. La o il Garante collabora con le altre istituzioni pubbliche equiparabili a livello regionale, nazionale e internazionale nonché con le organizzazioni non governative attive nel settore della tutela dei diritti dei fanciulli.

Art. 5.

Rapporti con la Difensora civica o il Difensore civico - Modifica della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 14, recante «Difensore civico/Difensora civica della Provincia autonoma di Bolzano»

1. La difensora civica o il difensore civico e la o il Garante si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Nel comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 14, le parole: «e gli interessi dei bambini e dei giovani» sono soppresse.

Art. 6.

Requisiti, nomina e incompatibilità

1. La o il Garante è scelta o scelto fra persone aventi i seguenti requisiti minimi:

a) possesso del diploma di laurea;

b) possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, riferito al diploma di laurea (A);

c) comprovata competenza o esperienza professionale in campo minorile e in materie concernenti l'età evolutiva.

2. Il procedimento per l'elezione della o del Garante dei minori è avviato con la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, disposta dalla o dal Presidente del Consiglio provinciale, di un avviso pubblico, indicante:

a) l'intenzione del Consiglio provinciale di procedere all'elezione della o del Garante;

b) i requisiti minimi richiesti per ricoprire l'incarico;

c) il trattamento economico;

d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio.

3. Prima dell'elezione della Garante o, del Garante le candidate o i candidati in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, accertato sulla base della produzione di relativi documenti ovvero della relativa autocertificazione, sono invitate o invitati ad esporre in un'audizione in Consiglio provinciale, aperta a tutte le consigliere e tutti i consiglieri provinciali, la loro competenza o esperienza professionale in campo minorile e in materie concernenti l'età evolutiva e quindi a dimostrare il possesso del requisito di cui alla lettera *c)* del comma 1 nonché ad illustrare le rispettive idee circa i punti centrali della loro futura attività e la conduzione dell'Ufficio della o del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

4. La o il Garante è eletta o eletto dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto tra le candidate o i candidati che hanno partecipato all'audizione di cui al comma 3 ed è nominata o nominato con decreto della o del Presidente del Consiglio. È eletta o eletto la candidata o il candidato che ottiene i voti dei due terzi delle consigliere e dei consiglieri provinciali.

5. La carica della Garante o del Garante è incompatibile con quella di membro del Governo e del Parlamento, Presidente di Regione o Provincia, membro del Consiglio regionale e provinciale, membro della Giunta regionale e provinciale, sindaca o sindaco, assessora o assessore ovvero membro del Consiglio comunale di un comune della provincia.

6. La carica di Garante è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente e di qualsiasi attività di commercio e professione. Nel periodo in cui è in carica, la o il Garante non può inoltre ricoprire nessuna carica o funzione all'interno di partiti, associazioni o enti.

7. La nomina da parte della o del Presidente del Consiglio della Garante eletta o del Garante eletto dal Consiglio avviene previa dichiarazione scritta da parte di quest'ultima o ultimo che non sussiste alcuno dei motivi di incompatibilità di cui ai commi 5 e 6.

Art. 7.

Durata del mandato, revoca e decadenza

1. La durata in carica della o del Garante coincide con la durata in carica del Consiglio provinciale dal quale è stata eletta/stato eletto. Scaduto il mandato essa o egli continua ad esercitare provvisoriamente le sue funzioni fino alla nomina di una successora o un successore.

2. Il Consiglio provinciale, deliberando a maggioranza dei due terzi dei componenti e a scrutinio segreto, può destituire dall'incarico la o il Garante per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, per violazioni di legge e per accertata inefficienza.

3. Se il mandato della o del Garante cessa per qualunque motivo diverso dalla naturale scadenza, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio provinciale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

Art. 8.

Indennità e rimborso spese

1. Per la durata dell'incarico alla o al Garante viene corrisposto, in dodici mensilità, un trattamento economico annuo lordo che viene determinato tenendo conto dei seguenti elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva intercompartimentale, calcolati per tredici mensilità:

a) stipendio annuo lordo connesso al livello retributivo superiore, senza alcun aumento periodico biennale, dell'ottava qualifica funzionale;

b) indennità integrativa speciale nella misura annua lorda prevista per l'ottava qualifica funzionale;

c) indennità di funzione di direttrice o direttore d'ufficio nella misura annua lorda risultante dall'applicazione del coefficiente 0,7.

Spettano inoltre l'eventuale indennità di missione nonché il rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni vigenti per il personale del Consiglio provinciale.

2. Alla Garante o al Garante si applicano, come al la Difensora civica o al Difensore civico, le disposizioni di cui all'art. 28 del vigente contratto collettivo intercompartimentale.

Art. 9.

Sede, personale e struttura organizzativa

1. Il Consiglio provinciale mette a disposizione dell'Ufficio della o del Garante per l'infanzia e l'adolescenza la sede, il personale necessario e le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio dell'attività.

2. Il personale opera alle dipendenze funzionali della o del Garante. Deve essere garantito alle cittadine e ai cittadini di tutti e tre i gruppi linguistici il diritto all'uso della propria madrelingua.

3. L'amministrazione provinciale, le comunità comprensoriali e i comuni mettono a disposizione della o del Garante i locali necessari per gli incontri con il pubblico e le iniziative di informazione e di consulenza.

4. Il Consiglio provinciale stipula a favore della/del Garante, limitatamente alla durata dell'incarico, una polizza assicurativa di responsabilità civile.

Art. 10.

Programmazione e svolgimento dell'attività

1. La o il Garante presenta entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio provinciale un progetto programmatico delle sue attività, corredato della relativa previsione di spesa per l'approvazione.

2. La gestione delle spese connesse con il funzionamento dell'Ufficio della o del Garante avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.

3. Per l'erogazione delle spese relative alle attività dell'Ufficio della o del Garante per l'infanzia e l'adolescenza la Presidente o il Presidente del Consiglio provinciale autorizza, a carico degli appositi stanziamenti del bilancio del Consiglio provinciale, aperture di credito a favore di una funzionaria delegata o di un funzionario delegato, scelta o scelto tra i dipendenti del Consiglio provinciale. Detta funzionaria o detto funzionario provvede al pagamento delle spese secondo la vigente normativa provinciale in materia di funzionari delegati e sulla base delle istruzioni della Garante o del Garante e trasmette i rendiconti periodici dei pagamenti effettuati a carico delle aperture di credito, insieme alla relativa documentazione giustificativa, all'ufficio amministrazione del Consiglio provinciale per il riscontro amministrativo-contabile.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Le spese per l'ufficio della o del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e le spese derivanti da quanto previsto nell'art. 8 sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale. Al loro finanziamento si provvede con le modalità stabilite dall'art. 34 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 26 giugno 2009

DURNWALDER

09R0889

LEGGE PROVINCIALE 7 settembre 2009, n. **4.**

Modifiche alla legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e *referendum*».

(Pubblicato nel supplemento n. 4 al Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 15 settembre 2009)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

Nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e *referendum*», è così sostituito:

«3. Se l'iniziativa popolare è risultata ammissibile, il Presidente del Consiglio provinciale assegna il progetto di legge alla commissione legislativa competente per materia. Conclusa la trattazione da parte della commissione legislativa, o comunque trascorsi sei mesi dall'assegnazione senza che la commissione abbia concluso la trattazione del progetto di legge, lo stesso è iscritto al primo punto dell'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio provinciale, il quale deve concluderne la trattazione entro i successivi sei mesi.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e *referendum*», è aggiunto il seguente comma:

«4. In caso di una modifica sostanziale della disciplina complessiva o delle circostanze che hanno indotto alla presentazione dell'iniziativa popolare, i promotori possono ritirare la stessa con comunicazione motivata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale. La comunicazione del ritiro può avvenire fino a quando non è stato votato in Consiglio provinciale il passaggio alla discussione articolata. Tale comunicazione è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e *referendum*», è così sostituito:

«2. Nella richiesta sono indicati nome, cognome e domicilio dei singoli promotori, la cui firma va autenticata, e il nominativo del promotore che rappresenta i promotori e che riceve le comunicazioni previste dal procedimento.».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e *referendum*», è così sostituito:

«1. La Commissione per i procedimenti referendari procede all'esame di ammissibilità entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di un *referendum*, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito alla competenza provinciale della materia oggetto del *referendum*, alla conformità della richiesta alle disposizioni della Costituzione, dello Statuto speciale e ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali nonché in merito ai presupposti e ai limiti previsti dalla presente legge.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e *referendum*», è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. La Ripartizione provinciale Servizi centrali comunica ai promotori le eventuali riserve espresse dalla Commissione in sede di esame ai sensi del comma 1. Entro venti giorni i promotori possono integrare o riformulare la richiesta di *referendum*, dopodiché la Commissione si pronuncia sull'ammissibilità dello stesso. Se dichiara ammissibile il *referendum*, può essere avviata la raccolta delle firme.».

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e *referendum*», è così sostituito:

«1. Ricevuta la comunicazione relativa alla decisione sulla procedibilità della richiesta di *referendum* abrogativo, il Presidente della Provincia indice il *referendum*, fissando la data per lo svolgimento dello stesso in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. Nel relativo decreto da emanarsi non meno di cinquanta e non più di sessanta giorni dallo svolgimento del *referendum* è riportato anche il quesito da sottoporre agli elettori.».

2. Il comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e *referendum*», è così sostituito:

«2. Se sono stati dichiarati procedibili più *referendum* ai sensi della presente legge, essi si svolgono contemporaneamente, con un'unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno. Lo svolgimento di uno o più *referendum* può essere rinviato a un'altra data nel caso in cui siano già stati indetti nell'arco dell'anno altri *referendum* statali, regionali o provinciali di cui alla legge provinciale 17 luglio 2002, n. 10, cui abbinarlo o abbinarli. Lo svolgimento contemporaneo di *referendum* ai sensi della presente legge e di elezioni a livello comunale, provinciale, statale o europeo non è consentito.».

3. Dopo il comma 6 dell'art. 12 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e *referendum*», è aggiunto il seguente comma:

«7. Se prima della data prevista per lo svolgimento del *referendum* è intervenuta l'abrogazione parziale o una modifica non sostanziale della legge o delle disposizioni di legge cui si riferisce il *referendum*, il *referendum* si svolge sul quesito adeguato o riformulato dalla Commissione.».

4. Dopo il comma 7 dell'art. 12 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e *referendum*", è aggiunto il seguente comma:

«8. In caso di una modifica sostanziale della disciplina complessiva o delle circostanze che hanno indotto alla presentazione della richiesta di *referendum*, i promotori possono presentare alla Ripartizione provinciale Servizi centrali la comunicazione motivata di considerare superato il *referendum*, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Provincia che indice il *referendum*. Tale comunicazione e il decreto del Presidente della Provincia che dichiara che il *referendum* non ha luogo sono pubblicati sul *Bollettino ufficiale* della Regione.».

Art. 5.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e *referendum*», è inserito il seguente comma:

«1-*bis*: Qualora nel giorno del *referendum* stabilito ai sensi dell'art. 12, comma 1, dovessero tenersi *referendum* di cui si sono occupate diverse commissioni ai sensi dell'art. 8, la commissione istituita per prima assume per tutti i *referendum* i compiti previsti dal comma 1.».

Art. 6.

1. Nel comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e *referendum*», dopo le parole: «e l'indicazione» sono inserite le seguenti parole: «nel progetto di legge.».

2. Il comma 4 dell'art. 15 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante "Iniziativa popolare e *referendum*", è così sostituito:

«4. La Commissione per i procedimenti referendari, dopo aver accertato la regolarità delle firme raccolte entro il termine di tre mesi dalla restituzione dei fogli vidimati, sospende ogni ulteriore attività ed operazione relativa allo svolgimento del *referendum* per un periodo di centottanta giorni. Il periodo di sospensione di cui al presente comma non è considerato rilevante ai fini dell'art. 12, comma 5.».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 15 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e *referendum*», è inserito il seguente comma:

«4-*bis*. Se durante il periodo di sospensione di cui al comma 4 il Consiglio provinciale approva una legge provinciale che corrisponde al progetto di legge da sottoporre a *referendum*, apportando unicamente eventuali adeguamenti tecnici, redazionali e linguistici, la Commissione dichiara l'improcedibilità del *referendum*. In caso contrario, il *referendum* ha ulteriore corso.».

4. Dopo il comma 4-*bis* dell'art. 15 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e referendum», è inserito il seguente comma:

«4-*ter*. In caso di richieste di *referendum* di cui al comma 1 aventi lo stesso argomento e tra esse incompatibili dal punto di vista del contenuto, esse sono dichiarate "concorrenti" dalla Commissione di cui all'art. 8 e sono sottoposte a *referendum* lo stesso giorno. Sulla scheda di votazione la formula di cui al comma 1 è modificata come segue: "Volete che sia approvato il progetto di legge …, proposto da …, oppure il progetto di legge …, proposto da …, oppure volete che nessuno dei due sia approvato?". In caso di più di due progetti concorrenti sottoposti a *referendum*, la formula è modificata come segue: "Quale dei progetti volete che sia approvato oppure volete che nessuno di questi progetti di legge sia approvato?" e l'elettore può esprimere il suo consenso per uno o nessuno dei progetti i cui titoli e promotori sono elencati sulla scheda. L'ordine di elencazione è assegnato mediante sorteggio. Agli elettori viene garantita la presa visione dei progetti di legge e della relativa relazione illustrativa.».

5. Dopo il primo periodo del comma 5 dell'art. 15 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e *referendum*», è aggiunto il seguente periodo: «In caso di *referendum* su progetti concorrenti ai sensi del comma 4-*ter*, il Presidente della Provincia promulga il progetto che ha ottenuto la maggioranza dei voti validi favorevoli, sempre che il numero dei voti a favore di tale progetto sia superiore al numero dei voti a favore del rigetto di tutti i progetti di legge concorrenti.».

6. Dopo il comma 4-*ter* dell'art. 15 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e referendum», è inserito il seguente comma:

«4-*quater*. Nel caso in cui il progetto di legge da sottoporre a *referendum* intervenga su una legge o singole disposizioni di legge che siano state nel frattempo, anche parzialmente, abrogate o modificate, la Commissione per i procedimenti referendari adegua o riformula il progetto ai sensi dell'art. 11, comma 3, e dell'art. 12, comma 7, sentito il rappresentante dei promotori di cui all'art. 6, comma 2. I promotori possono altresì presentare la comunicazione motivata di considerare superato il *referendum* ai sensi dell'art. 12, comma 8.».

7. Dopo il comma 4-*quater* dell'art. 15 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e referendum», è inserito il seguente comma:

«4-*quinquies*. I promotori possono avvalersi dell'assistenza degli uffici provinciali competenti per la predisposizione della copertura finanziaria del progetto di legge. Ove necessario, la Commissione di cui all'art. 8 adegua la copertura finanziaria prima della votazione, sentiti gli uffici competenti. In ogni caso viene sottoposto a *referendum* il testo risultante da tale adeguamento.».

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, della presente legge riguardanti il periodo di svolgimento dei *referendum* si applicano a partire dal 1° gennaio 2010. Il Presidente della Provincia indice i *referendum* che possono essere dichiarati procedibili alla data di entrata in vigore della presente legge, fissando la data per lo svolgimento contestuale degli stessi in una domenica compresa tra il 1° ottobre e il 30 novembre 2009. Si applica la legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e *referendum*», come modificata dalla presente legge.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte ai sensi dell'art. 19 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Bolzano, 7 settembre 2009

DURNWALDER

09R0890

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 ottobre 2009, n. **0303/Pres.**

Legge regionale n. 4/2005, articolo 12-*bis*. Correzione di errore materiale al «Regolamento di cui all'articolo 12-*bis* della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio» emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0224/Pres. del 5 agosto 2009. Revoca decreto del Presidente della Regione n. 0192/Pres. del 9 luglio 2009.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell'11 novembre 2009)*

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto 20 marzo 2009, n. 073/Pres. con il quale è stato emanato il «Regolamento di cui all'art. 12-*bis* della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle cogaranzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali può operare la garanzia del Fondo e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle cogaranzie»;

Visto il proprio decreto 9 luglio 2009, n. 0192/Pres. con il quale è stato emanato il Regolamento recante modifiche al proprio decreto 20 marzo 2009, n. 073/Pres.;

Visto il proprio decreto 5 agosto 2009 n. 0224/Pres. con il quale, a seguito di ulteriori approfondimenti tecnici svolti nell'ambito del confronto con le associazioni di categoria e gli enti interessati, è stato emanato il «Regolamento di cui all'art. 12-*bis* della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio»;

Rilevato che all'art. 27 del proprio decreto 5 agosto 2009, n. 0224/Pres. viene abrogato il regolamento emanato con proprio decreto 20 marzo 2009, n. 073/Pres., come modificato dal proprio decreto 9 luglio 2009, n. 0192/Pres.;

Preso atto che a seguito di specifiche richieste della direzione interessata, la pubblicazione del decreto 9 luglio 2009, n. 0192/Pres. era stata sospesa in quanto erano in via di elaborazione ulteriori modifiche successivamente approvate con deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2009, n. 1716, alla quale è stata data attuazione con proprio decreto 5 agosto 2009, n 0224/Pres.;

Atteso conseguentemente, che il suddetto proprio decreto 9 luglio 2009, n. 0192/Pres. non ha esplicato i suoi effetti non essendo stato pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione;

Visto il decreto del Direttore centrale delle attività produttive n. 2323/PROD del 7 ottobre 2009, con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 7, comma 34, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004)», la necessaria correzione di errore materiale all'art. 27, comma 1, del «Regolamento di cui all'art. 12-*bis* della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio» approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2009, n 1716, mediante la soppressione delle parole «come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 0192/Pres. del 9 luglio 2009»;

Ritenuto di provvedere alla summenzionata correzione di errore materiale con riferimento al testo regolamentare emanato con proprio decreto 5 agosto 2009, n. 0224/Pres.;

Considerato opportuno e necessario provvedere alla revoca del proprio decreto 9 luglio 2009 n. 0192/Pres.;

Decreta:

1. È apportata la seguente correzione di errore materiale al «Regolamento di cui all'art. 12-*bis* della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio» emanato con proprio decreto 5 agosto 2009, n. 0224/Pres.:

all'art. 27, comma 1, sono soppresse le parole «come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 0192/Pres. del 9 luglio 2009».

2. Per le motivazioni indicate in premessa è revocato il proprio decreto 9 luglio 2009 n. 0192/Pres.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

09R0939

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 novembre 2009, n. **0306/Pres.**

Regolamento per la determinazione del sostegno del figlio minore ai sensi dell'articolo 9-*bis* della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell'11 novembre 2010)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11, recante «Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità» e, successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 9-*bis* della menzionata legge regionale n. 11/2006 ed in particolare il comma 1 laddove la Regione, al fine di assicurare la tutela, la cura, la dignità e il decoro dei figli minori e di prevenire possibili situazioni di disagio sociale ed economico, interviene a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione da parte del genitore obbligato delle somme destinate al mantenimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria;

Visto, altresì, il comma 4 del medesimo art. 9-*bis* della menzionata legge regionale n. 11/2006, che dispone che con regolamento regionale siano stabilite:

a) le modalità di presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione;

b) la misura, la decorrenza e la durata della prestazione;

c) le modalità di accertamento e di controllo sulla sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per l'accesso alla prestazione;

d) le modalità di riparto agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni dei finanziamenti necessari;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 901 del 24 aprile 2009, con la quale è stata approvata in via preliminare la bozza di «Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio minore ai sensi dell'art. 9-*bis* della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)»;

Visto l'estratto del processo verbale n. 30 del 14 settembre 2009, del Consiglio delle autonomie locali, il quale, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera *b)* della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia) esprime parere favorevole con le seguenti proposte di modifica:

a) art. 6, comma 1: prevedere che la domanda di concessione del contributo venga presentata dal soggetto richiedente non al comune di residenza, ma direttamente all'ente gestore per il tramite dei servizi sociali dei comuni, al fine di dare unitarietà alla procedura in capo all'ente gestore e avere come unico parametro di riferimento per il criterio cronologico il protocollo dei servizi sociali;

b) art. 8, comma 1: premesso che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può assumere tecnicamente forme diverse da quella suggerita si chiede di considerare l'opportunità di eliminare il modello contenuto nell'allegato *A* al Regolamento ovvero di ritenerlo non vincolante al fine di evitare che costituisca un inutile appesantimento;

c) art. 9, comma 1: introdurre una disposizione in merito alla competenza ad erogare il beneficio in relazione alla fattispecie in cui il soggetto beneficiario, cambiando residenza all'interno della Regione, ricada nell'area di competenza di un diverso ambito, prevedendo che l'ente gestore che ha concesso il beneficio continui ad erogarlo fino al termine dell'annualità prevista, con subentro del nuovo ente solamente alla fine di questo periodo, previa comunicazione della data di scadenza;

Ritenuto di recepire le suddette proposte con le seguenti modalità:

proposta *a)* recepita come richiesto;

proposta *b)* recepita la proposta di eliminare il modello allegato;

proposta *c)* recepita, ma valutato opportuno inserirla nel testo dell'art. 7;

Visto il verbale della seduta del 22 settembre della Consulta regionale per le famiglie, la quale, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 11/2006, ha espresso parere favorevole;

Vista la nota prot. n. 62/TS/AM/09 del 23 settembre 2009 con la quale l'Ufficio del tutore pubblico dei minori ha espresso il parere favorevole ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera *d)* della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori) e successive modifiche e integrazioni, nonché proposto alcune modifiche, che si ritiene di recepire;

Vista la nota del Segretario generale del Consiglio regionale prot. n. 2-6/0007329/P del 21 ottobre 2009, con la quale si comunica che la III Commissione permanente nella seduta del 20 ottobre 2009 ha espresso favorevole;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera *r)*;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2424 del 29 ottobre 2009, con la quale è stato approvato in via definitiva il «Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio minore ai sensi dell'art. 9-*bis* della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio minore ai sensi dell'art. 9-*bis* della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

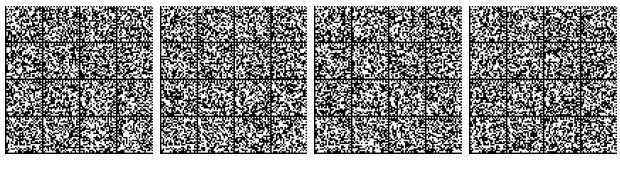

Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio minore ai sensi dell'articolo 9-*bis* della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 9-*bis*, comma 4, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), i criteri di riparto, le modalità di presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione, la misura, la decorrenza e la durata della prestazione da destinare al sostegno del genitore affidatario del figlio o dei figli minori nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore o dei minori nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria, nonché le modalità di accertamento e di controllo sulla sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per l'accesso alla prestazione.

Art. 2.

Destinatari

1. Ai sensi dell'art. 9-*bis*, comma 4, lettera *d)* della legge regionale n. 11/2006 i destinatari dei finanziamenti sono gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni di cui all'art. 18, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) di seguito denominati Enti gestori.

Art. 3.

Criteri di riparto ed erogazione

1. Le risorse di cui al presente regolamento sono ripartite sulla base della popolazione minorile residente nel territorio di competenza dell'Ente gestore.

2. I dati di cui al comma 1 sono desunti dall'ultima elaborazione annuale disponibile effettuata dal Sistema informativo dei servizi sociali regionale (SISS) di cui all'art. 25 della legge regionale n. 6/2006.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite agli Enti gestori annualmente entro il 31 maggio in un'unica soluzione.

4. Gli Enti gestori restituiscono, entro il 31 marzo di ogni anno, alla direzione centrale competente, le risorse risultate eccedenti dall'esercizio finanziario precedente.

5. In sede di prima applicazione le risorse di cui al comma 1 sono trasferite agli Enti gestori entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4.

Soggetti richiedenti e requisiti

1. Può avere accesso al beneficio di cui al presente regolamento il genitore, residente nel territorio regionale, al quale è stato affidato dall'autorità giudiziaria il figlio o i figli minori e che non riceve dal genitore obbligato le somme destinate al mantenimento del figlio o dei figli minori.

2. Costituisce presupposto per l'accesso al beneficio l'esperimento infruttuoso di procedure esecutive nei confronti del genitore obbligato, nonché l'avvenuta presentazione di querela per l'omesso versamento.

3. Ai fini della concessione del beneficio, il soggetto richiedente deve risultare in possesso di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) non superiore a ventimila euro annui.

4. Il limite economico di cui al comma 3 è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di gennaio di ciascun anno.

Art. 5.

Misura e durata del beneficio

1. Il finanziamento regionale consiste in una prestazione monetaria di importo pari al 75% della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio o dei figli minori e, comunque, non oltre un importo massimo di trecento euro mensili per figlio minore.

2. La prestazione viene concessa per un periodo di un anno rinnovabile.

3. Qualora il genitore obbligato ottemperi parzialmente alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria, l'Ente gestore mantiene il beneficio, nei limiti temporali di cui al comma 2, nella percentuale pari al 75% della differenza tra quanto corrisposto dal genitore obbligato e quanto stabilito dall'autorità giudiziaria.

Art. 6.

Domanda di concessione del beneficio

1. Ai fini dell'ottenimento del beneficio il soggetto richiedente presenta domanda al all'Ente gestore di pertinenza, per il tramite del Servizio sociale dei Comuni.

2. Alla domanda è allegata:

a) copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone l'affido del figlio o dei figli minori;

b) copia di uno dei seguenti atti da cui risulti l'esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive: verbale dell'ufficiale giudiziario o copia del provvedimento giudiziale o copia di altro atto attestante l'incapienza del patrimonio del genitore obbligato;

c) copia della querela presentata per l'omesso versamento;

d) certificazione ISEE.

Art. 7.

Modalità di concessione ed erogazione del beneficio

1. L'istruttoria delle domande viene svolta dall'Ente gestore secondo l'ordine cronologico di presentazione.

2. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

3. Le richieste non soddisfatte per mancanza di disponibilità finanziaria restano valide e il beneficio è concesso secondo l'ordine cronologico di presentazione a seguito della disponibilità di ulteriori risorse ripartite dalla Regione. Il soggetto richiedente, in attesa dell'eventuale ammissione al beneficio di cui all'art. 5, è, comunque, tenuto a rispettare gli obblighi di cui all'art. 8.

4. Il beneficio viene erogato dall'ente gestore a decorrere dal primo giorno del mese successivo al provvedimento di concessione del beneficio stesso.

5. Il beneficio è erogato mensilmente secondo modalità stabilite dall'Ente gestore.

6. Qualora il beneficiario trasferisca la propria residenza in altro comune del territorio regionale, il beneficio continua ad essere erogato dall'Ente gestore che lo ha concesso fino al termine dell'annualità originariamente prevista, con subentro del nuovo Ente gestore solamente al termine di tale periodo previa comunicazione della data di scadenza da parte dell'Ente gestore che ha concesso il beneficio.

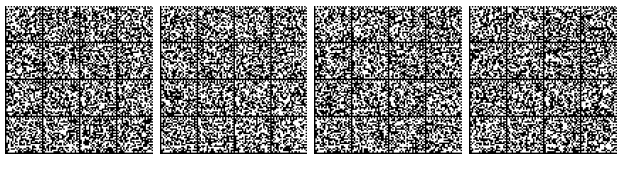

Art. 8.

Obblighi del beneficiario

1. Il soggetto beneficiario del contributo presenta ogni anno, almeno entro trenta giorni prima della scadenza del termine dell'annualità, all'Ente gestore dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, contenente la dichiarazione che non si è verificata la perdita dei requisiti di cui all'art. 4.

2. Il soggetto beneficiario presenta, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 1, anche la certificazione ISEE aggiornata all'anno di riferimento.

3. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di comunicare all'Ente gestore entro trenta giorni l'eventuale perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 4 ivi compreso l'eventuale adempimento parziale da parte del genitore obbligato.

Art. 9.

Perdita dei requisiti e del beneficio

1. Il genitore affidatario perde i requisiti per accedere e mantenere il beneficio in caso di:

a) trasferimento della residenza fuori dal territorio regionale;

b) superamento della soglia di reddito ISEE di cui all'art. 4, commi 3 e 4;

c) attribuzione da parte dell'autorità giudiziaria dell'affidamento del figlio o dei figli minori all'altro genitore o ad altro soggetto individuato dall'autorità giudiziaria;

d) adempimento da parte del genitore obbligato e corresponsione delle somme destinate al mantenimento del figlio o dei figli minori.

2. Nei casi di cui al comma 1 il soggetto beneficiario perde il beneficio ed è tenuto alla restituzione delle somme erogate, senza maggiorazione degli interessi, entro trenta giorni. Decorso tale termine si applica l'art. 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Nel caso di adempimento parziale da parte del genitore obbligato, il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme erogate in proporzione a quanto percepito dal genitore obbligato, entro trenta giorni dal parziale adempimento e mantiene il beneficio ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 3. Decorso il termine di trenta giorni si applica l'art. 49, comma 5, della legge regionale n. 7/2000 e il soggetto beneficiario perde l'intero beneficio.

Art. 10.

Accertamento e controllo

1. L'Ente gestore provvede, anche attraverso verifiche a campione, agli accertamenti in merito alla veridicità della documentazione presentata ai sensi degli articoli 6 e 8 dal soggetto richiedente.

Art. 11.

Rendicontazione

1. Gli Enti gestori, destinatari dei finanziamenti, rendicontano ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000 nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

Art. 12.

R i n v i o

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *il Presidente*: TONDO

09R0940

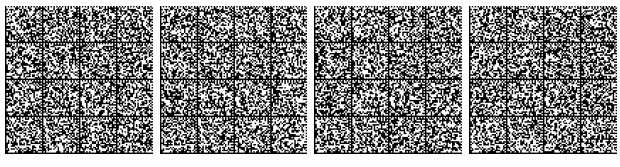

ITALO ORMANNI, *direttore*

Alfonso Andriani, *redattore*
Delia Chiara, *vice redattore*

(GU-2010-GUG-036) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

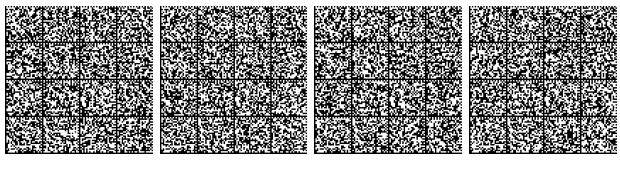

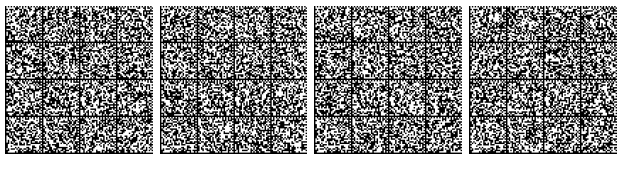

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

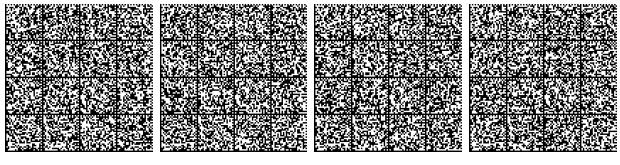

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,20)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **190,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € **180,50**
I.V.A. 4% a carico dell'Editore € 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 3,00